SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 ottobre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2010.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 150;

Vista la legge14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 14812 del 25 giugno 2010 e relazioni tecniche allegate, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a)- riduzioni delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche di livello dirigenziale non generale, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, lettera *a)* della citata legge n. 25 del 2010, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Considerato, inoltre, che il comma 25, dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, in corso di conversione in legge, prevede che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009 non costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale e che le predette posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nella corrispondente area o qualifica dirigenziale. In caso di presenza di posizioni soprannumerarie in una area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente finanziariamente in aree della stessa Amministrazione che presentino vacanze in organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, tra l'altro, sono state individuate n. 61 posizioni di livello dirigenziale generale e n. 945 posizioni di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha, da ultimo, individuato n. 59 posizioni di livello dirigenziale generale le cui competenze riviste saranno regolamentate in apposito decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha individuato n. 875 posizioni di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 74, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua i contingenti di personale delle aree nella seguente misura: n. 8.123 unità dell'area terza, n. 7.803 dell'area seconda e n. 754 dell'area prima;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* del medesimo decreto gli uffici di livello dirigenziale non generale, i dirigenti ad essi preposti ed il personale delle aree delle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che sono, pertanto, esclusi dal computo delle posizioni dirigenziali su cui operare la riduzione nonché dal computo della spesa di personale su cui calcolare il 10 per cento di riduzione prevista dalla citata normativa;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e dispone che le riduzioni delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e del personale delle aree, conseguenti alla predetta soppressione, concorrono a realizzare gli obiettivi fissati dal citato comma 8-*bis*, dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 8-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto richiesto dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008 in complessive n. 59 unità e la necessità di adottare il regolamento di organizzazione con apposito decreto del Presidente della Repubblica, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti nel numero complessivo di 789 unità e le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. I contingenti di organico di cui alla tabella A non comprendono le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale e di quello non dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il ruolo sezione speciale ex ETI - Ente Tabacchi Italiani.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 27 luglio 2010

p. *il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 14, foglio n. 231

TABELLA A

Ministero dell'economia e delle finanze

Qualifiche dirigenziali di livello non generale - Aree	Dotazione organica
Dirigente 2° fascia	789
Area Terza	7.654
Area seconda	6.825
Area prima	697
Totale aree	15.176

10A11966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2010.

Variazione dei tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera dell'11 agosto 2010 con la quale la società British American Tobacco Italia S.p.a. ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina, in catrame e in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	Mg Nicotina	Mg Catrame DA	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg Catrame A	Mg/Monossido di carbonio
MS ROSSE	0,8	9,0	8,0	0,8	10,0	10,0
MS CLASSIC SOFT	1,0	10,0	9,0	0,9	10,0	9,0
ESPORTAZIONE	0,9	10,0	8,0	0,9	10,0	7,0
ALFA FILTRO	0,9	10,0	9,0	1,0	10,0	10,0
NAZIONALI FILTRO	1,0	10,0	9,0	1,0	10,0	10,0
N80 FILTRO	0,9	10,0	10,0	1,0	10,0	10,0
ESPORTAZIONE FILTRO	0,9	10,0	10,0	1,0	10,0	10,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore: RISPOLI

10A12163

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Università non statale legalmente riconosciuta, Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» - LIUC, in Castellanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 25 maggio 2010 prot. m. dg DAG 10 giugno 2010 n. 82602.E, con la quale il dott. Riva Pierluigi, nato a Cantello (Varese) il 2 giugno 1946, in qualità di direttore generale e legale rappresentante, chiede l'accreditamento dell'Università non statale legalmente riconosciuta, Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo» - LIUC, con sede legale in Castellanza (Varese), corso Matteotti n. 22, codice fiscale e P. IVA n. 02015300128, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, con il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha istituito, dalla data del decreto, l'Università non statale legalmente riconosciuta, Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo» - LIUC ed ha approvato lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Università non statale legalmente riconosciuta, Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Castellanza (Varese), corso Matteotti n. 22;

che i formatori nelle persone di:

avv. Della Vedova Paolo, nato a Busto Arsizio il 16 marzo 1960;

prof. Malatesta Alberto, nato a Varese il 28 agosto 1964;

prof. Rondinone Nicola, nato a Premosello Chiovenda (Verbania) il 6 novembre 1962;

avv. Ruosi Wolfango Maria, nato a Milano il 10 agosto 1960;

prof. Zanchetti Mario, nato a Livorno l'8 gennaio 1962;

Dispone

l'accreditamento dell'Università non statale legalmente riconosciuta, Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo» - LIUC, con sede legale in Castellanza (Varese), corso Matteotti n. 22, codice fiscale e P. IVA n. 02015300128, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11667

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Agenzia Formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.)», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 4 giugno 2010 Prot m. dg DAG 10 giugno 2010 n. 82545.E con la quale il dott. Corinna Luigi, nato a Bari il 18 aprile 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Agenzia Formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.)», con sede legale in Bari, via Cairoli n. 105, codice fiscale n. 93187310722 e P. IVA n. 05602910720, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Agenzia Formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.)» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Bari, via Lorusso n. 200 e Lecce, via Erriquez n. 18;

che i formatori nelle persone di:

prof. Capobianco Ernesto, nato a Bari il 3 febbraio 1959;

prof. Quaranta Adelaide, nata a Bari il 22 giugno 1969;

prof. Russo Tommaso Vito, nato a Gallipoli il 4 maggio 1969;

prof. Viterbo Donato, nato a Bari il 28 maggio 1941,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «Agenzia Formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.)», con sede legale in Bari, via Cairoli n. 105, codice fiscale n. 93187310722 e P. IVA n. 05602910720, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11668

DECRETO 8 settembre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota dei Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 30 luglio 2010 prot 10161/U/21.8, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto personale amministrativo in servizio nei giorni 24 e 29 luglio 2010;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 24 e 29 luglio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi; sono prorogati di undici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 settembre 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stao
ALBERTI CASELLATI

10A11803

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Inclusione della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Regno Unito ha ricevuto dal Notificante il dossier relativo alla sostanza attiva ciflufenamid finalizzato all'iscrizione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente di detta sostanza attiva sono stati valutati dallo Stato membro relatore in conformità delle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2, e 4, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che lo Stato membro relatore ha conclusione della sua valutazione ha presentato un progetto di rapporto di valutazione che è stato poi esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA sulla sostanza attiva ciflufenamid;

Considerato che successivamente tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove è stato approvato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla sostanza attiva ciflufenamid;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflufenamid soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in Italia non risultano attualmente prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflufenamid;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009, con l'inserimento della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva ciflufenamid è iscritta fino al 31 marzo 2020 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni d'iscrizione

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflufenamid dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di revisione sarà messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 314

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
302	Ciflufenamid n. CAS 180409-60-3 n. CIPAC 759.	(Z)-N-[α - (ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]- 2-fenilacetammide	≥ 980 g/kg	1° aprile 2010	31 marzo 2020	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A11967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2010.

Sostituzione di un componente presso la commissione provinciale di conciliazione di Miano per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cacchioli, membro titolare in rappresentanza di Assolombardia;

Vista la nota prot. n. 4160/BA/rd del 10 settembre 2010 di Assolombarda con la quale viene designato membro titolare della suddetta Commissione il dott. Lucio Pio Guida in sostituzione del dott. Giorgio Cacchioli;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione.

Decreta

Il dott. Luca Pio Guida è nominato membro titolare in sostituzione del dott. Giorgio Cacchioli in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 2010

Il direttore provinciale: WEBER

10A11801

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Astra studio chimico associato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 42 del 19 febbraio 2008 con il quale al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, Via Gammarana n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, Via Gammarana n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0,1-50 g/l come ac. tartarico)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,1-10 g/l come ac. acetico)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Alcalinità sulle ceneri (0 - 50 meq/l)	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale (1 - 640 mg/l)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa libera e totale (1 - 640 mg/l)	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Ceneri (> 0,05 g/l)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (> 0,1 mg/l Cl)	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Densità relativa a 20°C e massa volumica a 20°C (> 0,1 g/l)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto (> 0,1 g/l)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale (527 g/L)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Litio (> 0,05 mg/l Li)	Titolo VIII Capo 2 D. Lgs 81 del 09/04/2008 GU n. 101 del 30/04/08 + UNI 9432:2008 + UNI EN 458:2005 appendice A5
Magnesio (0,25-1 mg/l)	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Pesticidi Fosforati: Azinfos metile, Azinfos etile, Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Diazinone, Dimetoato, Eptenofos, Fenamifos, Fenitrotion, Fention, Fenofos, Forate, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Malation, Metidation, Parathion metile, Parathion etile, Pirazofos, Quinalfos,Tolclofos metile; Pesticidi Triazolici/Pirimidine: Bitertanolo, Bromuconazolo, Bupirimate, Ciproconazolo, Ciprodinil, Difeconazolo, Esaconazolo, Fenbuconazolo, Fludioxanil, Flusilazol, Fenarimol, Miclobutanil, Nuarimol, Penconazolo, Pirimetanil, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tridimefon; Pesticidi Dicarbossimmidici/Tioftalammidici: Anilazina, Azoxystrobin, Captano, Clortalonil, Clozolinate, Dicloran, Folpet, Iprodione, Kresoxim metile, Pirifenox, Procimidone, Quinoxifen, Vinclozolin; Pesticidi Piretroidi: Acrinatrina, Alfametrina, Bifentrin, Ciflutrin, Cipermetrina, Esfenvalerate, Flucitrinate, Lamba-cialotrina, Prometrina, Deltametrina; Pesticidi Acilalanine: Benalaxil, Bupirimate, Furalaxil, Metalaxil, Oxadixil, Metalaxil-M, Pirazofos; Pesticidi Carbammati: Carbaryl, Etifencarb, Fenoxicarb, Pirimicarb, Propoxur, Furoticarb (> 0,01 mg/Kg)	PA 17.124 2007 Rev. 2
pH (0-14)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Saccarosio (> 0,1g/l)	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Solfati (0,01 -7,5 g/l)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico totale (0-31 %)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 cap. 4B + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Titolo alcolometrico volumico (0-31 %)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zuccheri riduttori (2,5 - 62 mg)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11972

DECRETO 28 settembre 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chelab S.r.l.» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2009, con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (TV), Via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 10 settembre 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 24 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (TV), Via Fratta n. 25 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Alluminio, arsenico, boro, calcio, cobalto, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, nichel, piombo, potassio, rame, selenio, sodio, stagno, titanio, zinco, zolfo totale - Aluminium, arsenic, boron, calcium, cobalt, chromium, iron, phosphorus, magnesium, manganese, nickel, lead, potassium, copper, selenium, sodium, tin, titanium, zinc, total sulphur	MP 1289 rev 6 2010
Anidride carbonica - Carbon dioxide	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera e totale - Free and total sulphur dioxide	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco - Arsenic, Cadmium, Cobalt, Chromium, Manganese, Nickel, Lead, Copper, Selenium, Tin, Zinc	MP 1288 rev 6 2010
Ceneri - Ashes	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Clormequat - Clormequat	MP 0565 rev 8 2009
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C - Volumic mass and relative density at 20°C	OIV MA -F-AS2-01-MASVOL 2009 p.to 4
Mepiquat - Mepiquat	MP 0565 rev 8 2009
Metaboliti dei ditiocarbammati: Etilentiourea, Proprilentiourea - Dithiocarbamates metabolites: Ethylenthiourea, Propylentiourea	MP 1612 rev 2 2010
Metanolo - Methanol	OIV MA-F-AS312-03 METHAN 2009
Multiresiduale dei fitofarmaci: 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2-fenilfenolo, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Acibenzolar-S-metile, Aclonifen, Acrinatrina, Alaclor, Aldrin, alfa-Cipermetrina (Alfametrina), alfa-Endosulfan, alfa-HCH, Benfluralin, beta-Endosulfan, beta-HCH, Bifenox, Bifentrin, Bitertanolo, Bromacile, Bromociclen, Bromofos-etile, Bromofos-metile, Bromopropilato, Bromoxinil-ottanoato, Bromuconazolo, Butilate, Captafol e metabolita Tetraidroftalimmide, Captano e metabolita Tetraidroftalimmide, Carbofenotion, Carbofenotion-metile, Chinometionato, Cialofop-butile, Cianofenfos, Cianofos, Ciflutrin, Cipermetrina, cis-Clordano, cis-Eptacloro Epossido, Clorbenside, Clordimeform, Clorfenapir, Clorfenson, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Cloroneb, Cloropropilato, Clorotalonil, Clorpirifos-etile, Clorprifos-metile, Clorprofam, Clortal-dimetile, Clortiofos, Clortion, Clozolinate, Coumafos, delta-HCH, Deltametrina, Diclobenil, Diclofention, Dicloran, Diclorvos, Dicofol, Dieldrin, Difenilammina, Difenoconazolo, Endosulfan Solfato, Endrin, EPN, Eptacloro, Esaclorobenzene, Etalfluralin, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos (tecnica	UNI EN 15662:2009

GC) - Multiresidual of pesticides: 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2-phenylphenol, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, acibenzolar-S-methyl, aclonifen, acrinatrine, alachlor, aldrin, alpha-cypermethrin (alphamethrin), alpha-endosulfan, alpha-HCH, benfluralin, beta-endosulfan, beta-HCH, bifenox, bifenthrin, bitertanol, bromacil, bromocyclen, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, bromopropylate, bromoxinil-octanoate, bromuconazole, butylate, captafol and metabolite tetrahydrophthalimide, captane and metabolite tetrahydrophthalimide, carbophenothion, carbophenothion-methyl, chinomethionate, cyhalofop-butyl, cyanofenfos, cyanofos, cyfluthrin, cypermethrine, cis-chlordane, cis-heptachlor epoxide, chlorbenside, chlordimeform, chlorfenapyr, chlorfenson, chlorfenvinfos, chlormephos, chlorobenzilate, chloroneb, chloropropylate, chlorotalonil, chlorpyrifos-ethyl, chlorpyrifos-methyl, chlorpropham, chlortal-dimethyl, chlorthiophos, chlorthion, chlozolinate, coumaphos, delta-HCH, deltamethrine, dichlobenil, dichlofenthion, dichloran, dichlorvos, dicofol, dieldrin, diphenylamine, difenoconazole, endosulfan sulfate, endrin, EPN, heptachlor, hexachlorobenzene, ethalfluralin, ethoprophos, etridiazole, etrimfos (GC technique)	
Multiresiduale dei fitofarmaci: 2-cheto-etofumesate, (D,L)-Metalaxil, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acido giberellico, Acifluorfen, Aldicarb e metaboliti Aldicarb sulfone e Aldicarb sulfossido, Alletrina, Aloxifop-R-metile, Ametrina, Aminocarb, Amitraz e metaboliti N-(2,4-dimetilfenil)formammide e N-2,4-Dimetilfenil-N'-metilformamidina, Ancimidolo, Asulame, Atrazina, Azaconazolo, Azadiractina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Azoxistrobina, Barban, Benalaxil, Bendiocarb, Benfuracarb, Bentazone, Bentiavalicarb isopropile, Benzossimato, beta-NOA, Boscalid, Bromoxinil, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim, Butralin, Buturon, Cadusafos, Carbaril, Carbendazim + benomil, Carbossina, Carbosulfan e metaboliti Carbofuran e 3-idrossicarbofuran, Carfentrazone-etile, Cianazina, Ciazofamide, Ciclanilide, Cicloato, Cicloxidim, Cicluron, Cimiazolo, Cimoxanil, Cinidon-etile, Ciproconazolo, Ciprodinil, Ciromazina, Cletodim, Climbazolo, Clodinafop-propargile, Clofentezina, Clomazone, Cloquintocet-mexile, Clorantraniliprolo (Rinaxipir), Clorbromuron, Clorbufam, Clorfluazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clortoluron, Clotianidina, Crimidina, Crotamiton, Crufomate, Demeton-S-metile e metaboliti Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Desmedifam, Desmetil pirimicarb, Desmetilformamido-pirimicarb, Desmetrina, Diafentiuron (urea), Dialifos, Diallato, Diazinone, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Diclofop-metile, Diclorprop, Dicrotofos, Dietofencarb, Difenammide, Diflubenzuron, Dinotefuran, Diflufenican, Dimetenamide, Dimetoato, Dimetomorf, Dimossistrobina, Diniconazolo, Dinitrammina, Dinoseb, Dinoterb, Dioxacarb, Dipropetrina, Disulfoton e metaboliti Disulfoton sulfone e Disulfoton sulfossido, Ditalimfos, Diuron, DNOC, Dodina, Edifenfos, Emamectina (somma), Epoxiconazolo, EPTC, Eptenofos, Esaconazolo, Esaflumuron, Esazinone, Etaconazolo, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoxazolo, Exitiazox, Famfur, Famoxadone, Fenamidone, Fenamifos e metaboliti Fenamifos sulfone e Fenamifos sulfossido, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenclorfos-oxon, Fenexamide, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenoxicarb,	UNI EN 15662:2009

Fenpiroximate, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpropimorf, Fention sulfone ,Fention sulfossido, Fention-oxon e metaboliti Fention-oxon sulfone e Fention-oxon sulfossido, Fentoato, Fenuron, Fenoxaprop-P-etile, Fipronil, Flamprop-isopropile, Flonicamide, Florasulam, Fluazifop-P-butile, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazina, Fluopicolide, Fluquinconazolo, Fluroxipir, Fluroxipir-metileptile, Flurprimidolo, Flurtamone, Flutiacet-metile, Flutriafol, Fomesafen, Fonofos, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forclorfenuron, Formotion, Fosfamidone, Fosmet, Fostiazato, Foxim, Fuberidazolo, Furalaxil, Furatiocarb (tecnica HPLC) - Multiresidual of pesticides: ethofumesate-2-keto, (D,L)-Metalaxyl, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, abamectin, acephate, acetamiprid, gibberellic acid, acifluorfen, aldicarb and metabolites aldicarb sulfone and aldicarb sulfoxide, allethrin, haloxifop-R-methyl, ametryn, aminocarb, amitraz and metabolites N-(2,4-dimethylphenyl)formamide and N-2,4-dimethylphenyl-N'-methylformamidine, ancymidol, asulame, atrazine, azaconazole, azadiractine, azinphos-ethyl, azinphos-methyl, azoxistrobin, barban, benalaxil, bendiocarb, benfuracarb, bentazone, benthiavalicarb isopropyl, benzoximate, beta-NOA, boscalid, bromoxinil, bupirimate, buprofezin, butafenacil, butocarboxim, butralin, buturon, cadusaphos, carbaryl, carbendazim + benomyl, carboxine, carbosulfan and metabolites carbofuran and 3-hydroxy carbofuran, carfentrazone-ethyl, cyanazina, cyazofamide, cyclanilide, cycloate, cycloxidim, cycluron, cymiazole, cymoxanil, cynidon-ethyl, cyiproconazole, cyprodinil, cyromazine, cletodim, climbazole, clodinafop-propargyl, clofentezine, clomazone, cloquintocet-mexyl, chlorantraniliprolo (rinaxipir), chlorbromuron, chlorbufam, chlorfluazuron, chloridazon, chloroxuron, chlortoluron, clothianidine, crimidine, crotamiton, crufomate, demeton-S-methyl and metabolites demeton-S-methylsulfone and demeton-S-methylsulfoxide, desethylatrazine, desethylterbuthylazine, desmedipham, desmethyl pirimicarb, desmethyl formamido-pirimicarb, desmetrine, diafenthiurun (urea), dialifos, diallate, diazinon, diclobutrazole, dichlofluanid, diclofop-methyl, dichlorprop, dicrotofos, dietofencarb, difenamide, diflubenzuron, diflufenican, dimethenamid, dimethoate, dimethomorf, dimoxystrobin, diniconazole, dinitramine, dinotefuran, dinoseb, dinoterb, dioxacarb,dipropetryn, disulfoton and metabolites disulfotonsulfone and disulfotonsulfoxide, ditalimfos, diuron, DNOC, dodine, ediphenphos, emamectin (sum), epoxiconazole, EPTC, heptenophos, hexaconazole, hexaflumuron, hexazinone, etaconazole, ethiofencarb, ethiofencarb sulfone, ethion, etophenprox, ethofumesate, etoxazole, hexythiazox, famphur, famoxadone, fenamidone, fenamiphos and metabolites fenamiphos sulfone and fenamiphos sulfoxide, fenazaquin, fenbuconazole, fenchlorphos-oxon, fenhexamide, phenmedipham, fenothiocarb, fenoxycarb, fenpyroximate, fenpropatrin, fenpropidin, fenpropimorf, fenthion sulfone, fenthion sulfoxide, Fenthion-oxon and metabolites fenthion-oxon sulfone and fenthion-oxon sulfoxide, phenthoate, fenuron, fenoxaprop-P-ethyl, fipronil, flamprop-isopropyl, flonicamide, florasulam, fluazifop-P-butyl, fluazinam, fludioxonil, flufenacet, flufenoxuron, flumioxazin, fluopicolide, fluquinconazole, fluroxypyr, Fluroxypyr-methylheptyl, flurprimidol, flurtamone, fluthiacet-methyl, flutriafol, fomesafen, fonofos, phorate sulfone, phorate sulfoxide,	

forchlorfenuron, formothion, phosphamidon, phosmet, phosthiazate, phoxim, fuberidazole, furalaxyl, furathiocarb (HPLC technique)	
Multiresiduale dei fitofarmaci: Fenarimol, Fenclorfos, Fenitrotion, Fenson, Fensulfotion, Fention, Fenvalerate + Esfenvalerate SR/RS, Fenvalerate + Esfenvalerate SS/RR, Flucitrinate, Flumetralin, Flusilazolo, Folpet e metabolita, Ftalimmide, Forate, Fosalone, gamma-HCH (lindano), Iodofenfos, Ioxinil-metile, Iprodione, Isodrin, Isofenfos, Isofenfos-metile, Lambda-Cialotrina, Mecarbam, Metoprene, Metossicloro, Nitrofen, Nitrotal-isopropile, Oxadixil, Oxifluorfen, Paration etile, Paration metile, Penconazolo, Pentacloroanisolo, Permetrina, Pertane, Pirazofos, Piridafention, Procimidone, Profam, Profluralin, Propargite, Prosulfocarb, Protiofos, Quintozene, Tecnazene, Teflutrin, Tetradifon, Tolclofos metile, Tralometrina, trans-Clordano, trans-Eptacloro Epossido, Triallato, Triazofos, Tribromoanisolo, Tribromofenolo, Trifluralin, Vinclozolin, Somma degli endosulfan, Somma degli eptacloro, Somma dei Clordano, Somma dei DDD, DDE, DDT, Somma di aldrin e dieldrin, Somma degli HCH escluso il gamma-HCH (lindano) (tecnica GC) - Multiresidual of pesticides: Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenson, Fensulfothion, Fenthion, Fenvalerate + Esfenvalerate SR/RS, Fenvalerate + Esfenvalerate SS/RR, Flucythrinate, Flumetralin, Flusilazole, Folpet and metabolite, Phthalimide, Phorate, Phosalone, gamma-HCH (lindane), Jodfenphos, Ioxynil-methyl, Iprodione, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos-methyl, Lambda-Cyhalothrin, Mecarbam, Methoprene, Methoxychlor, Nitrofen, Nitrotal-isopropyl, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion ethyl, Parathion methyl, Penconazole, Pentachloroanisole, Permethrin, Perthane, Pyrazophos, Pyridafenthion, Procymidone, Profam, Profluralin, Propargite, Prosulfocarb, Prothiofos, Quintozene, Tecnazene, Tefluthrin, Tetradifon, Tolclofos methyl, Tralomethrin, trans-Chlordan, trans-Heptachlor Epoxide, Triallate, Triazophos, Tribromoanisole, Tribromophenol, Trifluralin, Vinclozolin, Sum of endosulfan, Sum of heptachlor, Sum of Chlordan, Sum of DDD, DDE, DDT, Sum of aldrin and dieldrin, Sum of HCH except gamma-HCH (lindane) (GC technique)	UNI EN 15662:2009
Multiresiduale dei fitofarmaci: Imazalil, Imazametabenz-metile, Imazamox, Imazetapir, Imidacloprid, Indoxacarb, Ioxinil, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbofos, Isoprocarb, Isopropalin, Isoproturon, Isoxaben, Isoxadifen-etile, Isoxaflutolo, Kresoxim-metile, Landrin (3,4,5-trimetacarb), Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malation, Mandipropamide, MCPA, Mecoprop, Mefenpir-dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metabenztiazuron, Metacrifos, Metamidofos, Metamitron, Metazaclor, Metidation, Metiocarb e metaboliti Metiocarb sulfone e Metiocarb sulfossido, Metobromuron, Metolaclor, Metolcarb, Metomil, Metoprene, Metoprotrina, Metossifenozide, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzina, Mevinfos, Miclobutanil, Milbemectina A3, Milbemectina A4, Molinate, Monocrotofos, Monolinuron, Monuron, NAD, Naled, Napropamide, Neburon, Nitempiram, Nitralin, Norflurazone, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Ometoato, Oxadiazon, Oxamil, Oxicarboxin, Paclobutrazolo, Paraoxon, Paraoxon-metile, Pebulate, Pencicuron, Pendimetalin, Picolinafen, Picoxistrobina, Pimetrozina, Piperonil butossido, Piraclostrobina, Piraflufen-etile, Piretrine, Piridaben, Piridalil,	UNI EN 15662:2009

Piridate, Pirifenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Pirimifos-metile, Piriproxifen, Procloraz, Profenofos, Profoxidim, Promecarb, Prometon, Prometrina, Propaclor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propazina, Propetamfos, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Quinalfos, Quinoxifen, Quizalofop-etile, Resmetrina, Rotenone, Setossidim, Siltiofam, Simazina, Spinosad, Spirodiclofen, Spiroxamina, Sulfallate, Sulfentrazone, Sulfotep, Sulprofos, Tau-fluvalinate, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebufenpirad, Tebupirimifos, Teflubenzuron, Temefos, TEPP, Tepraloxidim, Terbacil, Terbufos e metaboliti Terbufos sulfone e Terbufos sulfossido, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetrametrina, Tiabendazolo, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiobencarb, Tiocarbazil, Tiodicarb, Tiofanato-metile, Tiofanox e metaboliti Tiofanox sulfone e Tiofanox sulfossido, Tionazin, Tiram, Tolilfluanide, Tralcoxidim, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate, Triciclazolo, Triclopir, Triclorfon, Tridemorf, Trifloxistrobina, Triflumizolo, Triflumuron, Triforine, Triticonazolo, Uniconazolo, Vamidotion, Zoxamide, Somma degli Aldicarb, Somma degli Amitraz, Somma dei Carbofuran, Somma di Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Somma dei Disulfoton, Somma di Dimetoato e Ometoato, Somma di Triadimefon e Triadimenol, Somma di Metomil e Tiodicarb, Somma dei Tiofanox, Somma dei Fention, Somma dei Fenamifos (tecnica HPLC) - Multiresidual of pesticides: Imazalil, Imazamethabenz-methyl, Imazamox, Imazethapyr, Imidaclopryd, Indoxacarb, Ioxynil, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbophos, Isoprocarb, Isopropalin, Isoproturon, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxaflutole, kresoxim-methyl, Landrin (3,4,5-trimethacarb), Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mefenpyr-diethyl, Mepanipyrim, Mepronil, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Metamitron, Metazachlor, Methidathion, Methiocarb and metabolites Metiocarb sulfone and Methiocarb sulfoxide, Metobromuron, Metolachlor, Metholcarb, Methomyl, Methoprene, Methoprothryne, Methoxyfenozide, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Myclobutanil, Milbemectin A3, Milbemectin A4, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, NAD, Naled, Napropamide, Neburon, Nitenpyram, Nitralin, Norflurazone, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadiazon, Oxamyl, Oxycarboxin, Paclobutrazole, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Pebulate, Pencycuron, Pendimethalin, Picolinafen, Picoxystrobin, Pymetrozine, Piperonyl butoxide, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrethrin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridate, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pirimicarb, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Pyriproxyfen, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Promecarb, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propazine, Propetamphos, Propiconazole, Propyzamide, Propoxur, Quinalphos, Quinoxyfen, Quizalofop-ethyl, Resmethrin, Rotenone, Sethoxydim, Silthiofam, Simazine, Spinosad, Spirodiclofen, Spiroxamine, Sulfallate, Sulfentrazone, Sulfotep, Sulprofos, Tau-fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebupirimifos, Teflubenzuron, Temephos, TEPP, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos and metabolites Terbufos sulfone and Terbufos sulfoxide, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole,	

Tetramethrin, Tiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Tiocarbazil, Thiodicarb, Thiophanate-methyl, Thiofanox and metabolites Thiofanox sulfone and Thiofanox sulfoxide, Thionazin, Thiram, Tolylfluanid, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate, Tricyclazole, Triclopyr, Trichlorphon, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triforine, Triticonazole, Uniconazole, Vamidothion, Zoxamide, Sum of aldicarb, Sum of amitraz, Sum of carbofuran, sum of demeton-S-methyl sulfone and demeton-S-methyl sulfoxide, Sum of disulfoton, Sum of dimethoate and omethoate, Sum of triadimefon and triadimenol, Sum of methomyl and thiodicarb, Sum of thiofanox, Sum of fenthion, Sum of fenamiphos (HPLC technique)	
pH - pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Polifenoli totali, Tannini - Total polyphenols, Tannins	MP 0468 rev 7 2008
Titolo alcolometrico volumico - Volume alcoholometric degree	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4a
Zuccheri riduttori totali e saccarosio - Total reducing sugars and saccharose	MP 0650 rev 2 2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11973

DECRETO 28 settembre 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chelab S.r.l.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2009, con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (TV), Via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 10 settembre 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 24 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (TV), Via Fratta n. 25 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità - Acidity	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidità - Acidity	UNI EN ISO 660:2009
Alluminio, arsenico, boro, calcio, cobalto, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, nichel, piombo, potassio, rame, selenio, sodio, stagno, titanio, zinco, zolfo totale - Aluminium, arsenic, boron, calcium, cobalt, chromium, iron, phosphorus, magnesium, manganese, nickel, lead, potassium, copper, selenium, sodium, tin, titanium, zinc, total sulphur	MP 1289 rev. 6 2010
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco - Arsenic, Cadmium, Cobalt, Chromium, Manganese, Nickel, Lead, Copper, Selenium, Tin, Zinc	MP 1288 rev. 6 2010
Clormequat - Clormequat	MP 0565 rev 8 2009
Composizione acidica: Acido butirrico (C 4:0), Acido capronico (C 6:0), Acido enantico (C 7:0), Acido caprilico (C 8:0), Acido caprinico (C 10:0), Acido caproleico (C 10:1), Acido laurico (C 12:0), Acido lauroleico (C 12:1), Acido tridecanoico (C 13:0), Acido tridecenoico (C 13:1), Acido miristico (C 14:0), Acido miristoleico (C 14:1), Acido pentadecanoico (C 15:0), Acido pentadecenoico (C 15:1), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1) Acido trans-palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido trans-oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido trans-linoleico (C 18:2), Acido linolenico (C 18:3), Acido trans-linolenico (C 18:3), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido erucico (C 22:1), Acido lignocerico (C 24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi poliinsaturi - Acidic composition: butyric acid(C 4:0), caproic acid (C 6:0), enanthic acid (C 7:0), caprylic acid (C 8:0), capric acid(C 10:0), caproleic acid (C 10:1), lauric acid (C 12:0), lauroleic acid(C 12:1), tridecanoic acid (C 13:0), tridecanoic acid (C 13:1), myristic acid (C 14:0), myristoleic acid (C 14:1), pentadecanoic acid (C 15:0), pentadecanoic acid (C 15:1), palmitic acid (C 16:0), palmitoleic acid (C 16:1), trans-palmitoleic acid (C 16:1), heptadecanoic acid (C 17:0), heptadecenoic acid (C 17:1), stearic acid (C 18:0), oleic acid (C18:1), trans-oleic acid (C18:1), linoleic acid (C18:2), trans-linoleic acid (C18:2), linolenic acid (C18:3), trans-linolenic acid (C18:3), arachidic acid (C 20:0), eicosenoic acid (C	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992

20:1), behenic acid (C 22:0), erucic acid (C 22:1), lignoceric acid (C 24:0), Total satured fatty acids, Total monounsatured fatty acids, Total trans isomers of monounsaturated fatty acids, Total polyunsatured fatty acids, Total trans isomers of polyunsatured fatty acids	
Composizione sterolica: 24-metilencolesterolo, 7-deidrocolesterolo, Brassicasterolo, Beta-sitosterolo, Beta-sitosterolo totale, Campestanolo, Campesterolo, Clerosterolo, Colesterolo, Delta-5-avenasterolo, Delta-5,23-stigmastadienolo, Delta-5,24-stigmastadienolo, Delta-7-avenasterolo, Delta-7-campesterolo, Delta-7-stigmastenolo, Delta-7,9(11)-stigmastadienolo, Sitostanolo, Stigmasterolo, Steroli totali - Sterolic composition: 24-methylencholesterol, 7-deidrocholesterol, Brassicasterol, Beta-sitosterol, total Beta-sitosterol, Campestanol, Campesterol, Clerosterol, Cholesterol, Delta-5-avenasterol, Delta-5,23-stigmastadienol, Delta-5,24-stigmastadienol, Delta-7-avenasterol, Delta-7-campesterol, Delta-7-stigmastenol, Delta-7,9(11)-stigmastadienol, Sitostanol, Stigmasterol, Total steroles	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Composti polari - Polar compounds	UNI EN ISO 8420:2002
Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF): Cogeneri tossici secondo OMS: Policlorodibenzodiossine (PCDD) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD), Octaclorodibenzodiossina (OCDD) Policlorodibenzofurani (PCDF) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), Octaclorodibenzofurano (OCDF) Equivalente di tossicità (WHO-TEQ) - Polychlorinated dibenzodioxins/furans(PCDD/PCDF): toxic congeners second WHO: Polychlorodibenzodioxins(PCDD) substituted in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD), 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxin (HxCDD),	EPA 1613 B 1994

1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxin (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxin (HpCDD), Octachlorodibenzodioxin(OCDD) Polychlorodibenzofurans (PCDF) substituted in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran(TCDF), 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran(HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), Octachlorodibenzofuran (OCDF) Toxicity equivalent (WHO-TEQ)	
Estinzione specifica UV: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K - UV specific extinction: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Mepiquat - Mepiquat	MP 0565 rev. 8 2009
Multiresiduale dei fitofarmaci: (D,L)-Metalaxil, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, 3-idrossicarbofuran, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acido giberellico, Acifluorfen, Aldicarb e metaboliti Aldicarb sulfone e Aldicarb sulfossido, Alletrina, Aloxifop-R-metile, Ametrina, Aminocarb, Amitraz e metaboliti N-(2,4-dimetilfenil)formammide e N-2,4-Dimetilfenil-N'-metilformamidina, Ancimidolo, Anilazina, Asulame, Atrazina, Azadiractina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Azoxistrobina, Barban, Benalaxil, Bendiocarb, Benfuracarb, Bentazone, Benzossimato, beta-NOA, Boscalid, Bromoxinil, Bupirimate, Buprofezin, Butocarboxim, Butralin, Cadusafos, Carbaril, Carbendazim + benomil, Carbofuran, Carbossina, Carbosulfan, Carfentrazone-etile, Cianazina, Ciazofamide, Ciclanilide, Cicloato, Cicloxidim, Cicluron, Cimiazolo, Cimoxanil, Cinidon-etile, Ciproconazolo, Ciprodinil, Ciromazina, Cletodim, Clodinafop-propargile, Clofentezina, Clomazone, Cloquintocet-mexile, Clorbufam, Clorfuazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clortoluron, Clotianidina, Crotamiton, Crufomate, Demeton-S-metile e metaboliti Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Desmedifam, Dialifos, Diallato, Diazinone, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Diclofop-metile, Diclorprop, Dicrotofos, Dietofencarb, Difenammide, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimetenammide, Dimetoato, Dimetomorf, Diniconazolo, Dinitrammina, Dinoseb, Dinotefuran,	UNI EN 15662:2009

Dinoterb, Dioxacarb, Disulfoton e metaboliti Disulfoton sulfone e Disulfoton sulfossido, Ditalimfos, Diuron, DNOC, Dodina, Edifenfos, Emamectina (somma), Epoxiconazolo, EPTC, Eptenofos, Esaconazolo, Esaflumuron, Etaconazolo, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoxazolo, Exitiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenamifos, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenoxaprop-P-etile, Fenoxicarb, Fenpiroximate, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpropimorf, Fentoato, Fenuron, Fipronil, Flamprop-isopropile, Florasulam, Fluazifop-P-butile, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluquiconazolo, Fluroxipir, Fluroxipir-metileptile, Flurprimidolo, Flurtamone, Flutriafol, Fomesafen, Fonofos, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forclorfenuron, Formotion, Fosfamidone, Fosmet, Fostiazato, Foxim, Furalaxil, Furatiocarb (tecnica HPLC) - Multiresidual of pesticides: (D,L)-Metalaxyl, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, 3-hydroxycarbofuran, Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Gibberellic acid, Acifluorfen, Aldicarb and metabolites aldicarb sulfone and aldicarb sulfoxide, Allethrin, Haloxifop-R-methyl, Amethrin, Aminocarb, Amitraz and metabolites N-(2,4-dimethylphenyl)formamide and N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamide, Ancymidol, Anilazine, Asulam, Atrazine, Azadirachtin, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Barban, Benalaxyl, Bendiocarb, Benfuracarb, Bentazon, Benzoximate, beta-NOA, Boscalid, Bromoxinil, Bupirimate, Buprofezin, Butocarboxim, Butralin, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim + benomyl, Carbofuran, Carboxin, Carbosulfan, Carfentrazone-ethyl, Cyanazine, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, Cycluron, Cymiazole, Cymoxanil, Cinidon-ethyl, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Clethodim, Chlodinafop-propargyl, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Chlorbufam, Chlorfuazuron, Chloridazon, Chloroxuron, Chlortoluron, Clothianidine, Crotamiton, Crufomate, Demeton-S-methyl and metabolites demeton-S-methylsulfone and demeton-S-methylsulfoxyde, Desethylatrazine, Desethylterbuthylazine, Desmedipham, Dialifos, Diallate, Diazinon, Dichlobutrazole, Dichlofluanid, Diclofop-methyl, Dichlorprop, Dicrotophos, Diethofencarb, Diphenamid, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethenamide, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Dinitramine, Dinoseb, Dinotefuran, Dinoterb, Dioxacarb, Disulfoton and metabolites Disulfoton sulfone and Disulfoton sulfoxide, Ditalimfos, Diuron, DNOC, Dodine, Edifenphos, Emamectin (sum), Epoxiconazole, EPTC, Heptenophos,	

Hexaconazole, Hexaflumuron, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethion, Ethophenprox, Ethofumesate, Etoxazole, Hexythiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Phenmedipham, Fenothiocarb, Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxycarb, Fenpyroximate, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Phenthoate, Fenuron, Fipronil, Flamprop-isopropyl, Florasulam, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Fluroxypyr, Fluroxypyr-methylhepthyl, Flurprimidol, Flurtamone, Flutriafol, Fomesafen, Fonofos, Phorate sulfone, Phorate sulfoxide, Forchlorfenuron, Formothion, Phosphamidon, Phosmet, Fosthiazate, Phoxim, Furalaxyl, Furathiocarb (HPLC technique)	
N° di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Policlorobifenili (PCB): 3,4,4',5-TetraCB, 3,3',4,4'-TetraCB, 2',3,4,4',5-PentaCB, 2,3',4,4',5-PentaCB, 2,3,4,4',5-PentaCB, 2,3,3',4,4'-PentaCB, 3,3',4,4',5-PentaCB, 2,3',4,4',5,5'-EsaCB, 2,3,3',4,4',5-EsaCB, 2,3,3',4,4',5'-EsaCB, 3,3',4,4',5,5'-EsaCB, 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB, Somma Dioxin-like PCBs, PCBs WHO-TEQ (U.B.) - Polychlorobiphenyls (PCB): 3,4,4',5-tetraCB, 3,3',4,4'-tetraCB, 2',3,4,4',5-pentaCB, 2,3',4,4',5-pentaCB, 2,3,4,4',5-pentaCB, 2,3,3',4,4'-pentaCB, 3,3',4,4',5-pentaCB, 2,3',4,4',5,5'-hexaCB, 2,3,3',4,4',5-hexaCB, 2,3,3',4,4',5'-hexaCB, 3,3',4,4',5,5'-hexaCB, 2,3,3',4,4',5,5'-heptaCB, Sum of Dioxin-like PCBs, PCBs WHO-TEQ (U.B.)	EPA 1668 B 2008
Policlorobifenili PCB: (28) 2,4,4' - TriCB, (52) 2,2',5,5'-TetraCB, (95) 2,2',3,5',6-PentaCB, (101) 2,2',4,5,5'-PentaCB, (99) 2,2',4,4',5-PentaCB, (110) 2,3,3',4',6-PentaCB, (151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB, (149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB, (118) 2,3',4,4',5-PentaCB, (146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB, (153) 2,2',4,4',5,5'-EsaCB, (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB, (138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB + (163) 2,3,3',4',5,6-EsaCB, (187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB, (183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB, (177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB, (180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB, (170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB, PCB totali Polychlorobiphenyls PCB: (28) 2,4,4' - TriCB, (52) 2,2',5,5'-TetraCB, (95) 2,2',3,5',6-PentaCB, (101) 2,2',4,5,5'-PentaCB, (99) 2,2',4,4',5-PentaCB, (110) 2,3,3',4',6-PentaCB, (151) 2,2',3,5,5',6-hexaCB, (149) 2,2',3,4',5',6-hexaCB, (118) 2,3',4,4',5-PentaCB, (146) 2,2',3,4',5,5'-hexaCB, (153) 2,2',4,4',5,5'-hexaCB, (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB, (138) 2,2',3,4,4',5'-hexaCB + (163) 2,3,3',4',5,6-hexaCB, (187) 2,2',3,4',5,5',6-heptaCB, (183) 2,2',3,4,4',5',6-heptaCB, (177) 2,2',3,3',4',5,6-heptaCB, (180) 2,2',3,4,4',5,5'-heptaCB, (170) 2,2',3,3',4,4',5-heptaCB, Total PCB	MP 0308 rev. 4 2008

Polifenoli totali, Tannini - Total polyphenols, Tannins	MP 0468 rev. 7 2008
Somma di eritrodiolo e uvaolo - Sum of erythrodiol and uvaol	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Triacilgliceroli con ECN 42 - Triacylglycerol ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11992

DECRETO 29 settembre 2010.

Rettifica al decreto 9 agosto 2010 di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Lazio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Lazio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale, n.198 del 25.08.2010;

Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Lazio - ARSIAL in data 9 settembre 2010, intesa ad ottenere la rettifica del predetto disciplinare di produzione al fine di inserire la menzione «vivace», così come approvato nella riunione di Comitato Nazionale Tutela Vini del 20 e 21 aprile 2010, e l'aggiornamento, dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio»;

Ritenuto, di procedere alla rettifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Lazio", con l'inserimento del riferimento alla menzione "Vivace", e l'aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte le tipologie di vini di detta Indicazione Geografica;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale, n.198 del 25.08.2010, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato.

Art. 2.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "LAZIO".

ART. 1

(Denominazione e vini)

L'Indicazione geografica tipica "Lazio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

ART. 2

(Base Ampelografica)

L'Indicazione geografica tipica "Lazio" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante.

I vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010

L'Indicazione geografica tipica "Lazio", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni, idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.

I vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.

ART. 3

(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica "Lazio" comprende l'intero territorio della regione Lazio.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica "Lazio", anche con la specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:

"Lazio" bianco: tonnellate 21;
"Lazio" rosso e rosato: tonnellate 20;
"Lazio" passito: tonnellate 10;
"Lazio" vendemmia tardiva: tonnellate 14.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:

10% vol per i vini bianchi;
10% vol per i vini rosati;
10% vol per i vini rossi;
16% vol per i vini passiti;
15% vol per i vini da vendemmia tardiva;
9,0% vol per i vini spumante

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'articolo 3.

E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del "passito" che non deve essere superiore al 45%.

Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica “Lazio” passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell’appassimento l’utilizzazione dell’aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

“Lazio” bianco: 10,50%vol;
“Lazio” rosso: 11% vol;
“Lazio” rosato: 10,50%vol;
“Lazio” novello: 11% vol;
“Lazio” passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9%
“Lazio” vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12%vol;
“Lazio” spumante: 10% vol

ART. 7
(Etichettatura designazione e presentazione)

All’indicazione geografica tipica “Lazio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAZIO BIANCO	C103	X	888	1	X	X	E	0	X
LAZIO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	888	1	X	X	F	0	X
LAZIO BIANCO PASSITO	C103	X	888	1	D	X	E	0	X
LAZIO BIANCO SPUMANTE	C103	X	888	1	X	X	B	0	X
LAZIO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	888	1	F	X	L	0	X
LAZIO BIANCO VIVACE	C103	X	888	1	Q	X	E	0	X
LAZIO ROSSO	C103	X	999	2	X	X	E	0	X
LAZIO ROSSO FRIZZANTE	C103	X	999	2	X	X	F	0	X
LAZIO ROSSO NOVELLO	C103	X	999	2	C	X	E	0	X
LAZIO ROSSO PASSITO	C103	X	999	2	D	X	E	0	X
LAZIO ROSSO SPUMANTE	C103	X	999	2	X	X	B	0	X
LAZIO ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	999	2	F	X	L	0	X
LAZIO ROSSO VIVACE	C103	X	999	2	Q	X	E	0	X
LAZIO ROSATO	C103	X	999	3	X	X	E	0	X
LAZIO ROSATO FRIZZANTE	C103	X	999	3	X	X	F	0	X
LAZIO ROSATO PASSITO	C103	X	999	3	D	X	E	0	X
LAZIO ROSATO SPUMANTE	C103	X	999	3	X	X	B	0	X
LAZIO ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	999	3	F	X	L	0	X
LAZIO ROSATO VIVACE	C103	X	999	3	Q	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO	C103	X	001	2	X	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO FRIZZANTE	C103	X	001	2	X	X	F	0	X
LAZIO ABBUOTO NOVELLO	C103	X	001	2	C	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO PASSITO	C103	X	001	2	D	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO SPUMANTE	C103	X	001	2	X	X	B	0	X
LAZIO ABBUOTO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	001	2	F	X	L	0	X
LAZIO ABBUOTO VIVACE	C103	X	001	2	Q	X	E	0	X
LAZIO AGLIANICO	C103	X	002	2	X	X	E	0	X
LAZIO AGLIANICO FRIZZANTE	C103	X	002	2	X	X	F	0	X
LAZIO AGLIANICO NOVELLO	C103	X	002	2	C	X	E	0	X
LAZIO AGLIANICO PASSITO	C103	X	002	2	D	X	E	0	X
LAZIO AGLIANICO SPUMANTE	C103	X	002	2	X	X	B	0	X
LAZIO AGLIANICO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	002	2	F	X	L	0	X
LAZIO AGLIANICO VIVACE	C103	X	002	2	Q	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO	C103	X	009	2	X	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO FRIZZANTE	C103	X	009	2	X	X	F	0	X
LAZIO ALEATICO NOVELLO	C103	X	009	2	C	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO PASSITO	C103	X	009	2	D	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO SPUMANTE	C103	X	009	2	X	X	B	0	X
LAZIO ALEATICO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	009	2	F	X	L	0	X
LAZIO ALEATICO VIVACE	C103	X	009	2	Q	X	E	0	X
LAZIO ALICANTE	C103	X	010	2	X	X	E	0	X
LAZIO ALICANTE FRIZZANTE	C103	X	010	2	X	X	F	0	X
LAZIO ALICANTE NOVELLO	C103	X	010	2	C	X	E	0	X
LAZIO ALICANTE PASSITO	C103	X	010	2	D	X	E	0	X
LAZIO ALICANTE SPUMANTE	C103	X	010	2	X	X	B	0	X
LAZIO ALICANTE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	010	2	F	X	L	0	X
LAZIO ALICANTE VIVACE	C103	X	010	2	Q	X	E	0	X
LAZIO ANCELLOTTA	C103	X	012	2	X	X	E	0	X

LAZIO ANCELLOTTA FRIZZANTE	C103	X	012	2	X	X	F	0	X
LAZIO ANCELLOTTA NOVELLO	C103	X	012	2	C	X	E	0	X
LAZIO ANCELLOTTA PASSITO	C103	X	012	2	D	X	E	0	X
LAZIO ANCELLOTTA SPUMANTE	C103	X	012	2	X	X	B	0	X
LAZIO ANCELLOTTA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	012	2	F	X	L	0	X
LAZIO ANCELLOTTA VIVACE	C103	X	012	2	Q	X	E	0	X
LAZIO BARBERA	C103	X	019	2	X	X	E	0	X
LAZIO BARBERA FRIZZANTE	C103	X	019	2	X	X	F	0	X
LAZIO BARBERA NOVELLO	C103	X	019	2	C	X	E	0	X
LAZIO BARBERA PASSITO	C103	X	019	2	D	X	E	0	X
LAZIO BARBERA SPUMANTE	C103	X	019	2	X	X	B	0	X
LAZIO BARBERA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	019	2	F	X	L	0	X
LAZIO BARBERA VIVACE	C103	X	019	2	Q	X	E	0	X
LAZIO BELLONE	C103	X	023	1	X	X	E	0	X
LAZIO BELLONE FRIZZANTE	C103	X	023	1	X	X	F	0	X
LAZIO BELLONE PASSITO	C103	X	023	1	D	X	E	0	X
LAZIO BELLONE SPUMANTE	C103	X	023	1	X	X	B	0	X
LAZIO BELLONE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	023	1	F	X	L	0	X
LAZIO BELLONE VIVACE	C103	X	023	1	Q	X	E	0	X
LAZIO BIANCOLELLA	C103	X	029	1	X	X	E	0	X
LAZIO BIANCOLELLA FRIZZANTE	C103	X	029	1	X	X	F	0	X
LAZIO BIANCOLELLA PASSITO	C103	X	029	1	D	X	E	0	X
LAZIO BIANCOLELLA SPUMANTE	C103	X	029	1	X	X	B	0	X
LAZIO BIANCOLELLA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	029	1	F	X	L	0	X
LAZIO BIANCOLELLA VIVACE	C103	X	029	1	Q	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO	C103	X	032	1	X	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	032	1	X	X	F	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO PASSITO	C103	X	032	1	D	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO SPUMANTE	C103	X	032	1	X	X	B	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	032	1	F	X	L	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO VIVACE	C103	X	032	1	Q	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO	C103	X	033	2	X	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO FRIZZANTE	C103	X	033	2	X	X	F	0	X
LAZIO BOMBINO NERO NOVELLO	C103	X	033	2	C	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO PASSITO	C103	X	033	2	D	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO SPUMANTE	C103	X	033	2	X	X	B	0	X
LAZIO BOMBINO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	033	2	F	X	L	0	X
LAZIO BOMBINO NERO VIVACE	C103	X	033	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC	C103	X	042	2	X	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C103	X	042	2	X	X	F	0	X
LAZIO CABERNET FRANC NOVELLO	C103	X	042	2	C	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC PASSITO	C103	X	042	2	D	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC SPUMANTE	C103	X	042	2	X	X	B	0	X
LAZIO CABERNET FRANC VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	042	2	F	X	L	0	X
LAZIO CABERNET FRANC VIVACE	C103	X	042	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON	C103	X	043	2	X	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C103	X	043	2	X	X	F	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C103	X	043	2	C	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C103	X	043	2	D	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON SPUMANTE	C103	X	043	2	X	X	B	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	043	2	F	X	L	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON VIVACE	C103	X	043	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CALABRESE	C103	X	046	2	X	X	E	0	X

LAZIO CALABRESE FRIZZANTE	C103	X	046	2	X	X	F	0	X
LAZIO CALABRESE NOVELLO	C103	X	046	2	C	X	E	0	X
LAZIO CALABRESE PASSITO	C103	X	046	2	D	X	E	0	X
LAZIO CALABRESE SPUMANTE	C103	X	046	2	X	X	B	0	X
LAZIO CALABRESE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	046	2	F	X	L	0	X
LAZIO CALABRESE VIVACE	C103	X	046	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO	C103	X	048	1	X	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	048	1	X	X	F	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO PASSITO	C103	X	048	1	D	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO SPUMANTE	C103	X	048	1	X	X	B	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	048	1	F	X	L	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO VIVACE	C103	X	048	1	Q	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO	C103	X	049	2	X	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO FRIZZANTE	C103	X	049	2	X	X	F	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO NOVELLO	C103	X	049	2	C	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO PASSITO	C103	X	049	2	D	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO SPUMANTE	C103	X	049	2	X	X	B	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	049	2	F	X	L	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO VIVACE	C103	X	049	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CAPOLONGO	C103	X	417	1	X	X	E	0	X
LAZIO CAPOLONGO FRIZZANTE	C103	X	417	1	X	X	F	0	X
LAZIO CAPOLONGO PASSITO	C103	X	417	1	D	X	E	0	X
LAZIO CAPOLONGO SPUMANTE	C103	X	417	1	X	X	B	0	X
LAZIO CAPOLONGO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	417	1	F	X	L	0	X
LAZIO CAPOLONGO VIVACE	C103	X	417	1	Q	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO	C103	X	054	2	X	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO FRIZZANTE	C103	X	054	2	X	X	F	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO NOVELLO	C103	X	054	2	C	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO PASSITO	C103	X	054	2	D	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO SPUMANTE	C103	X	054	2	X	X	B	0	X
LAZIO CARIGNANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	054	2	F	X	L	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO VIVACE	C103	X	054	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CESANESE	C103	X	CES	2	X	X	E	0	X
LAZIO CESANESE FRIZZANTE	C103	X	CES	2	X	X	F	0	X
LAZIO CESANESE NOVELLO	C103	X	CES	2	C	X	E	0	X
LAZIO CESANESE PASSITO	C103	X	CES	2	D	X	E	0	X
LAZIO CESANESE SPUMANTE	C103	X	CES	2	X	X	B	0	X
LAZIO CESANESE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	CES	2	F	X	L	0	X
LAZIO CESANESE VIVACE	C103	X	CES	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE	C103	X	060	2	X	X	E	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE FRIZZANTE	C103	X	060	2	X	X	F	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE NOVELLO	C103	X	060	2	C	X	E	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE PASSITO	C103	X	060	2	D	X	E	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE SPUMANTE	C103	X	060	2	X	X	B	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	060	2	F	X	L	0	X
LAZIO CESANESE COMUNE VIVACE	C103	X	060	2	Q	X	E	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE	C103	X	061	2	X	X	E	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE FRIZZANTE	C103	X	061	2	X	X	F	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE NOVELLO	C103	X	061	2	C	X	E	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE PASSITO	C103	X	061	2	D	X	E	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE SPUMANTE	C103	X	061	2	X	X	B	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	061	2	F	X	L	0	X
LAZIO CESANESE D'AFFILE VIVACE	C103	X	061	2	Q	X	E	0	X

LAZIO CHARDONNAY	C103	X	298	1	X	X	E	0	X
LAZIO CHARDONNAY FRIZZANTE	C103	X	298	1	X	X	F	0	X
LAZIO CHARDONNAY PASSITO	C103	X	298	1	D	X	E	0	X
LAZIO CHARDONNAY SPUMANTE	C103	X	298	2	X	X	B	0	X
LAZIO CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	298	2	F	X	L	0	X
LAZIO CHARDONNAY VIVACE	C103	X	298	1	Q	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO	C103	X	062	2	X	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO FRIZZANTE	C103	X	062	2	X	X	F	0	X
LAZIO CILIEGIOLO NOVELLO	C103	X	062	2	C	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO PASSITO	C103	X	062	2	D	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO SPUMANTE	C103	X	062	2	X	X	B	0	X
LAZIO CILIEGIOLO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	062	2	F	X	L	0	X
LAZIO CILIEGIOLO VIVACE	C103	X	062	2	Q	X	E	0	X
LAZIO FALANGHINA	C103	X	079	1	X	X	E	0	X
LAZIO FALANGHINA FRIZZANTE	C103	X	079	1	X	X	F	0	X
LAZIO FALANGHINA PASSITO	C103	X	079	1	D	X	E	0	X
LAZIO FALANGHINA SPUMANTE	C103	X	079	1	X	X	B	0	X
LAZIO FALANGHINA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	079	1	F	X	L	0	X
LAZIO FALANGHINA VIVACE	C103	X	079	1	Q	X	E	0	X
LAZIO FIANO	C103	X	081	1	X	X	E	0	X
LAZIO FIANO FRIZZANTE	C103	X	081	1	X	X	F	0	X
LAZIO FIANO PASSITO	C103	X	081	1	D	X	E	0	X
LAZIO FIANO SPUMANTE	C103	X	081	1	X	X	B	0	X
LAZIO FIANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	081	1	F	X	L	0	X
LAZIO FIANO VIVACE	C103	X	081	1	Q	X	E	0	X
LAZIO FORASTERA	C103	X	083	1	X	X	E	0	X
LAZIO FORASTERA FRIZZANTE	C103	X	083	1	X	X	F	0	X
LAZIO FORASTERA PASSITO	C103	X	083	1	D	X	E	0	X
LAZIO FORASTERA SPUMANTE	C103	X	083	1	X	X	B	0	X
LAZIO FORASTERA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	083	1	F	X	L	0	X
LAZIO FORASTERA VIVACE	C103	X	083	1	Q	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO	C103	X	095	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO FRIZZANTE	C103	X	095	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECHETTO PASSITO	C103	X	095	1	D	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO SPUMANTE	C103	X	095	1	X	X	B	0	X
LAZIO GRECHETTO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	095	1	F	X	L	0	X
LAZIO GRECHETTO VIVACE	C103	X	095	1	Q	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO	C103	X	096	2	X	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO FRIZZANTE	C103	X	096	2	X	X	F	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO NOVELLO	C103	X	096	2	C	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO PASSITO	C103	X	096	2	D	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO SPUMANTE	C103	X	096	2	X	X	B	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	096	2	F	X	L	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO VIVACE	C103	X	096	2	Q	X	E	0	X
LAZIO GRECO	C103	X	097	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO FRIZZANTE	C103	X	097	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO PASSITO	C103	X	097	1	D	X	E	0	X
LAZIO GRECO SPUMANTE	C103	X	097	1	X	X	B	0	X
LAZIO GRECO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	097	1	F	X	L	0	X
LAZIO GRECO VIVACE	C103	X	097	1	Q	X	E	0	X
LAZIO GRECO BIANCO	C103	X	098	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	098	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO BIANCO PASSITO	C103	X	098	1	D	X	E	0	X

LAZIO GRECO BIANCO SPUMANTE	C103	X	098	1	X	X	B	0	X
LAZIO GRECO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	098	1	F	X	L	0	X
LAZIO GRECO BIANCO VIVACE	C103	X	098	1	Q	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO	C103	X	099	2	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO FRIZZANTE	C103	X	099	2	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO NERO NOVELLO	C103	X	099	2	C	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO PASSITO	C103	X	099	2	D	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO SPUMANTE	C103	X	099	2	X	X	B	0	X
LAZIO GRECO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	099	2	F	X	L	0	X
LAZIO GRECO NERO VIVACE	C103	X	099	2	Q	X	E	0	X
LAZIO GUARNACCIA	C103	X	106	1	X	X	E	0	X
LAZIO GUARNACCIA FRIZZANTE	C103	X	106	1	X	X	F	0	X
LAZIO GUARNACCIA PASSITO	C103	X	106	1	D	X	E	0	X
LAZIO GUARNACCIA SPUMANTE	C103	X	106	1	X	X	B	0	X
LAZIO GUARNACCIA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	106	1	F	X	L	0	X
LAZIO GUARNACCIA VIVACE	C103	X	106	1	Q	X	E	0	X
LAZIO LECINARO	C103	X	421	2	X	X	E	0	X
LAZIO LECINARO FRIZZANTE	C103	X	421	2	X	X	F	0	X
LAZIO LECINARO NOVELLO	C103	X	421	2	C	X	E	0	X
LAZIO LECINARO PASSITO	C103	X	421	2	D	X	E	0	X
LAZIO LECINARO SPUMANTE	C103	X	421	2	X	X	B	0	X
LAZIO LECINARO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	421	2	F	X	L	0	X
LAZIO LECINARO VIVACE	C103	X	421	2	Q	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA	C103	X	MAB	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA FRIZZANTE	C103	X	MAB	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA PASSITO	C103	X	MAB	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA SPUMANTE	C103	X	MAB	1	X	X	B	0	X
LAZIO MALVASIA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	MAB	1	F	X	L	0	X
LAZIO MALVASIA VIVACE	C103	X	MAB	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA	C103	X	131	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA FRIZZANTE	C103	X	131	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA PASSITO	C103	X	131	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA SPUMANTE	C103	X	131	1	X	X	B	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	131	1	F	X	L	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA DI CANDIA VIVACE	C103	X	131	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA	C103	X	132	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C103	X	132	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C103	X	132	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA SPUMANTE	C103	X	132	1	X	X	B	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	132	1	F	X	L	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA VIVACE	C103	X	132	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO	C103	X	133	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO FRIZZANTE	C103	X	133	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO PASSITO	C103	X	133	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO SPUMANTE	C103	X	133	1	X	X	B	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	133	1	F	X	L	0	X
LAZIO MALVASIA DEL LAZIO VIVACE	C103	X	133	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO	C103	X	299	1	X	X	E	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C103	X	299	1	X	X	F	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO PASSITO	C103	X	299	1	D	X	E	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO SPUMANTE	C103	X	299	1	X	X	B	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	299	1	F	X	L	0	X
LAZIO MANZONI BIANCO VIVACE	C103	X	299	1	Q	X	E	0	X

LAZIO MATURANO	C103	X	424	1	X	X	E	0	X
LAZIO MATURANO FRIZZANTE	C103	X	424	1	X	X	F	0	X
LAZIO MATURANO PASSITO	C103	X	424	1	D	X	E	0	X
LAZIO MATURANO SPUMANTE	C103	X	424	1	X	X	B	0	X
LAZIO MATURANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	424	1	F	X	L	0	X
LAZIO MATURANO VIVACE	C103	X	424	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MERLOT	C103	X	146	2	X	X	E	0	X
LAZIO MERLOT FRIZZANTE	C103	X	146	2	X	X	F	0	X
LAZIO MERLOT NOVELLO	C103	X	146	2	C	X	E	0	X
LAZIO MERLOT PASSITO	C103	X	146	2	D	X	E	0	X
LAZIO MERLOT SPUMANTE	C103	X	146	2	X	X	B	0	X
LAZIO MERLOT VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	146	2	F	X	L	0	X
LAZIO MERLOT VIVACE	C103	X	146	2	Q	X	E	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO	C103	X	151	1	X	X	E	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	151	1	X	X	F	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO PASSITO	C103	X	151	1	D	X	E	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO SPUMANTE	C103	X	151	1	X	X	B	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	151	1	F	X	L	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO VIVACE	C103	X	151	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO	C103	X	153	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	153	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO PASSITO	C103	X	153	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO SPUMANTE	C103	X	153	1	X	X	B	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	153	1	F	X	L	0	X
LAZIO MOSCATO BIANCO VIVACE	C103	X	153	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA	C103	X	281	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA FRIZZANTE	C103	X	281	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA PASSITO	C103	X	281	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA SPUMANTE	C103	X	281	1	X	X	B	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	281	1	F	X	L	0	X
LAZIO MOSCATO DI TERRACINA VIVACE	C103	X	281	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO	C103	X	154	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	C103	X	154	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO PASSITO	C103	X	154	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO SPUMANTE	C103	X	154	1	X	X	B	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	154	1	F	X	L	0	X
LAZIO MOSCATO GIALLO VIVACE	C103	X	154	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA	C103	X	156	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA FRIZZANTE	C103	X	156	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA PASSITO	C103	X	156	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA SPUMANTE	C103	X	156	1	X	X	B	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	156	1	F	X	L	0	X
LAZIO MOSCATO ROSA VIVACE	C103	X	156	1	Q	X	E	0	X
LAZIO MOSTOSA	C103	X	157	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSTOSA FRIZZANTE	C103	X	157	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSTOSA PASSITO	C103	X	157	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSTOSA SPUMANTE	C103	X	157	1	X	X	B	0	X
LAZIO MOSTOSA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	157	1	F	X	L	0	X
LAZIO MOSTOSA VIVACE	C103	X	157	1	Q	X	E	0	X
LAZIO NERO BUONO	C103	X	168	2	X	X	E	0	X
LAZIO NERO BUONO FRIZZANTE	C103	X	168	2	X	X	F	0	X
LAZIO NERO BUONO NOVELLO	C103	X	168	2	C	X	E	0	X
LAZIO NERO BUONO PASSITO	C103	X	168	2	D	X	E	0	X

LAZIO NERO BUONO SPUMANTE	C103	X	168	2	X	X	B	0	X
LAZIO NERO BUONO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	168	2	F	X	L	0	X
LAZIO NERO BUONO VIVACE	C103	X	168	2	Q	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA	C103	X	176	2	X	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA FRIZZANTE	C103	X	176	2	X	X	F	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA NOVELLO	C103	X	176	2	C	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA PASSITO	C103	X	176	2	D	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA SPUMANTE	C103	X	176	2	X	X	B	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	176	2	F	X	L	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA VIVACE	C103	X	176	2	Q	X	E	0	X
LAZIO PAMPANARO	C103	X	426	1	X	X	E	0	X
LAZIO PAMPANARO FRIZZANTE	C103	X	426	1	X	X	F	0	X
LAZIO PAMPANARO PASSITO	C103	X	426	1	D	X	E	0	X
LAZIO PAMPANARO SPUMANTE	C103	X	426	1	X	X	B	0	X
LAZIO PAMPANARO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	426	1	F	X	L	0	X
LAZIO PAMPANARO VIVACE	C103	X	426	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PASSERINA	C103	X	181	1	X	X	E	0	X
LAZIO PASSERINA FRIZZANTE	C103	X	181	1	X	X	F	0	X
LAZIO PASSERINA PASSITO	C103	X	181	1	D	X	E	0	X
LAZIO PASSERINA SPUMANTE	C103	X	181	1	X	X	B	0	X
LAZIO PASSERINA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	181	1	F	X	L	0	X
LAZIO PASSERINA VIVACE	C103	X	181	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PECORINO	C103	X	184	1	X	X	E	0	X
LAZIO PECORINO FRIZZANTE	C103	X	184	1	X	X	F	0	X
LAZIO PECORINO PASSITO	C103	X	184	1	D	X	E	0	X
LAZIO PECORINO SPUMANTE	C103	X	184	1	X	X	B	0	X
LAZIO PECORINO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	184	1	F	X	L	0	X
LAZIO PECORINO VIVACE	C103	X	184	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PETIT MANSENG	C103	X	402	1	X	X	E	0	X
LAZIO PETIT MANSENG FRIZZANTE	C103	X	402	1	X	X	F	0	X
LAZIO PETIT MANSENG PASSITO	C103	X	402	1	D	X	E	0	X
LAZIO PETIT MANSENG SPUMANTE	C103	X	402	1	X	X	B	0	X
LAZIO PETIT MANSENG VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	402	1	F	X	L	0	X
LAZIO PETIT MANSENG VIVACE	C103	X	402	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT	C103	X	335	2	X	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C103	X	335	2	X	X	F	0	X
LAZIO PETIT VERDOT NOVELLO	C103	X	335	2	C	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT PASSITO	C103	X	335	2	D	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT SPUMANTE	C103	X	335	2	X	X	B	0	X
LAZIO PETIT VERDOT VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	335	2	F	X	L	0	X
LAZIO PETIT VERDOT VIVACE	C103	X	335	2	Q	X	E	0	X
LAZIO PIEDIROSSO	C103	X	189	2	X	X	E	0	X
LAZIO PIEDIROSSO FRIZZANTE	C103	X	189	2	X	X	F	0	X
LAZIO PIEDIROSSO NOVELLO	C103	X	189	2	C	X	E	0	X
LAZIO PIEDIROSSO PASSITO	C103	X	189	2	D	X	E	0	X
LAZIO PIEDIROSSO SPUMANTE	C103	X	189	2	X	X	B	0	X
LAZIO PIEDIROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	189	2	F	X	L	0	X
LAZIO PIEDIROSSO VIVACE	C103	X	189	2	Q	X	E	0	X
LAZIO PINOT BIANCO	C103	X	193	1	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C103	X	193	1	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT BIANCO PASSITO	C103	X	193	1	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT BIANCO SPUMANTE	C103	X	193	1	X	X	B	0	X
LAZIO PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	193	1	F	X	L	0	X

LAZIO PINOT BIANCO VIVACE	C103	X	193	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO	C103	X	194	1	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C103	X	194	1	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO PASSITO	C103	X	194	1	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO SPUMANTE	C103	X	194	1	X	X	B	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	194	1	F	X	L	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO VIVACE	C103	X	194	1	Q	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO	C103	X	195	2	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO FRIZZANTE	C103	X	195	2	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT NERO NOVELLO	C103	X	195	2	C	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO PASSITO	C103	X	195	2	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO SPUMANTE	C103	X	195	2	X	X	B	0	X
LAZIO PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	195	2	F	X	L	0	X
LAZIO PINOT NERO VIVACE	C103	X	195	2	Q	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO	C103	X	199	2	X	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO FRIZZANTE	C103	X	199	2	X	X	F	0	X
LAZIO PRIMITIVO NOVELLO	C103	X	199	2	C	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO PASSITO	C103	X	199	2	D	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO SPUMANTE	C103	X	199	2	X	X	B	0	X
LAZIO PRIMITIVO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	199	2	F	X	L	0	X
LAZIO PRIMITIVO VIVACE	C103	X	199	2	Q	X	E	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO	C103	X	209	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C103	X	209	1	X	X	F	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO PASSITO	C103	X	209	1	D	X	E	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO SPUMANTE	C103	X	209	1	X	X	B	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	209	1	F	X	L	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO VIVACE	C103	X	209	1	Q	X	E	0	X
LAZIO RIESLING RENANO	C103	X	210	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIESLING RENANO FRIZZANTE	C103	X	210	1	X	X	F	0	X
LAZIO RIESLING RENANO PASSITO	C103	X	210	1	D	X	E	0	X
LAZIO RIESLING RENANO SPUMANTE	C103	X	210	1	X	X	B	0	X
LAZIO RIESLING RENANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	210	1	F	X	L	0	X
LAZIO RIESLING RENANO VIVACE	C103	X	210	1	Q	X	E	0	X
LAZIO ROSCIOLA	C103	X	429	1	X	X	E	0	X
LAZIO ROSCIOLA FRIZZANTE	C103	X	429	1	X	X	F	0	X
LAZIO ROSCIOLA PASSITO	C103	X	429	1	D	X	E	0	X
LAZIO ROSCIOLA SPUMANTE	C103	X	429	1	X	X	B	0	X
LAZIO ROSCIOLA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	429	1	F	X	L	0	X
LAZIO ROSCIOLA VIVACE	C103	X	429	1	Q	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE	C103	X	218	2	X	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE FRIZZANTE	C103	X	218	2	X	X	F	0	X
LAZIO SANGIOVESE NOVELLO	C103	X	218	2	C	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE PASSITO	C103	X	218	2	D	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE SPUMANTE	C103	X	218	2	X	X	B	0	X
LAZIO SANGIOVESE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	218	2	F	X	L	0	X
LAZIO SANGIOVESE VIVACE	C103	X	218	2	Q	X	E	0	X
LAZIO SAUVIGNON	C103	X	221	1	X	X	E	0	X
LAZIO SAUVIGNON FRIZZANTE	C103	X	221	1	X	X	F	0	X
LAZIO SAUVIGNON PASSITO	C103	X	221	1	D	X	E	0	X
LAZIO SAUVIGNON SPUMANTE	C103	X	221	1	X	X	B	0	X
LAZIO SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	221	1	F	X	L	0	X
LAZIO SAUVIGNON VIVACE	C103	X	221	1	Q	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO	C103	X	225	2	X	X	E	0	X

LAZIO SCIASCINOSO FRIZZANTE	C103	X	225	2	X	X	F	0	X
LAZIO SCIASCINOSO NOVELLO	C103	X	225	2	C	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO PASSITO	C103	X	225	2	D	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO SPUMANTE	C103	X	225	2	X	X	B	0	X
LAZIO SCIASCINOSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	225	2	F	X	L	0	X
LAZIO SCIASCINOSO VIVACE	C103	X	225	2	Q	X	E	0	X
LAZIO SEMILLON	C103	X	227	1	X	X	E	0	X
LAZIO SEMILLON FRIZZANTE	C103	X	227	1	X	X	F	0	X
LAZIO SEMILLON PASSITO	C103	X	227	1	D	X	E	0	X
LAZIO SEMILLON SPUMANTE	C103	X	227	1	X	X	B	0	X
LAZIO SEMILLON VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	227	1	F	X	L	0	X
LAZIO SEMILLON VIVACE	C103	X	227	1	Q	X	E	0	X
LAZIO SYRAH	C103	X	231	2	X	X	E	0	X
LAZIO SYRAH FRIZZANTE	C103	X	231	2	X	X	F	0	X
LAZIO SYRAH NOVELLO	C103	X	231	2	C	X	E	0	X
LAZIO SYRAH PASSITO	C103	X	231	2	D	X	E	0	X
LAZIO SYRAH SPUMANTE	C103	X	231	2	X	X	B	0	X
LAZIO SYRAH VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	231	2	F	X	L	0	X
LAZIO SYRAH VIVACE	C103	X	231	2	Q	X	E	0	X
LAZIO TANNAT	C103	X	344	2	X	X	E	0	X
LAZIO TANNAT FRIZZANTE	C103	X	344	2	X	X	F	0	X
LAZIO TANNAT NOVELLO	C103	X	344	2	C	X	E	0	X
LAZIO TANNAT PASSITO	C103	X	344	2	D	X	E	0	X
LAZIO TANNAT SPUMANTE	C103	X	344	2	X	X	B	0	X
LAZIO TANNAT VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	344	2	F	X	L	0	X
LAZIO TANNAT VIVACE	C103	X	344	2	Q	X	E	0	X
LAZIO TEMPRANILLO	C103	X	345	2	X	X	E	0	X
LAZIO TEMPRANILLO FRIZZANTE	C103	X	345	2	X	X	F	0	X
LAZIO TEMPRANILLO NOVELLO	C103	X	345	2	C	X	E	0	X
LAZIO TEMPRANILLO PASSITO	C103	X	345	2	D	X	E	0	X
LAZIO TEMPRANILLO SPUMANTE	C103	X	345	2	X	X	B	0	X
LAZIO TEMPRANILLO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	345	2	F	X	L	0	X
LAZIO TEMPRANILLO VIVACE	C103	X	345	2	Q	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO	C103	X	TRE	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO FRIZZANTE	C103	X	TRE	1	X	X	F	0	X
LAZIO TREBBIANO PASSITO	C103	X	TRE	1	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO SPUMANTE	C103	X	TRE	1	X	X	B	0	X
LAZIO TREBBIANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	TRE	1	F	X	L	0	X
LAZIO TREBBIANO VIVACE	C103	X	TRE	1	Q	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE	C103	X	239	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE FRIZZANTE	C103	X	239	1	X	X	F	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE PASSITO	C103	X	239	1	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE SPUMANTE	C103	X	239	1	X	X	B	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	239	1	F	X	L	0	X
LAZIO TREBBIANO DI SOAVE VIVACE	C103	X	239	1	Q	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO	C103	X	240	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C103	X	240	1	X	X	F	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C103	X	240	1	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO SPUMANTE	C103	X	240	1	X	X	B	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	240	1	F	X	L	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO VIVACE	C103	X	240	1	Q	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO TOSCANO	C103	X	244	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO TOSCANO FRIZZANTE	C103	X	244	1	X	X	F	0	X

LAZIO TREBBIANO TOSCANO PASSITO	C103	X	244	1	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO TOSCANO SPUMANTE	C103	X	244	1	X	X	B	0	X
LAZIO TREBBIANO TOSCANO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	244	1	F	X	L	0	X
LAZIO TREBBIANO TOSCANO VIVACE	C103	X	244	1	Q	X	E	0	X
LAZIO VERDELLO	C103	X	253	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERDELLO FRIZZANTE	C103	X	253	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERDELLO PASSITO	C103	X	253	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERDELLO SPUMANTE	C103	X	253	1	X	X	B	0	X
LAZIO VERDELLO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	253	1	F	X	L	0	X
LAZIO VERDELLO VIVACE	C103	X	253	1	Q	X	E	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO	C103	X	254	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	254	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C103	X	254	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO SPUMANTE	C103	X	254	1	X	X	B	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	254	1	F	X	L	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO VIVACE	C103	X	254	1	Q	X	E	0	X
LAZIO VERMENTINO	C103	X	258	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERMENTINO FRIZZANTE	C103	X	258	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERMENTINO PASSITO	C103	X	258	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERMENTINO SPUMANTE	C103	X	258	1	X	X	B	0	X
LAZIO VERMENTINO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	258	1	F	X	L	0	X
LAZIO VERMENTINO VIVACE	C103	X	258	1	Q	X	E	0	X
LAZIO VERNACCIA	C103	X	261	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERNACCIA FRIZZANTE	C103	X	261	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERNACCIA PASSITO	C103	X	261	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERNACCIA SPUMANTE	C103	X	261	1	X	X	B	0	X
LAZIO VERNACCIA VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	261	1	F	X	L	0	X
LAZIO VERNACCIA VIVACE	C103	X	261	1	Q	X	E	0	X
LAZIO VIOGNER	C103	X	346	1	X	X	E	0	X
LAZIO VIOGNER FRIZZANTE	C103	X	346	1	X	X	F	0	X
LAZIO VIOGNER PASSITO	C103	X	346	1	D	X	E	0	X
LAZIO VIOGNER SPUMANTE	C103	X	346	1	X	X	B	0	X
LAZIO VIOGNER VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	346	1	F	X	L	0	X
LAZIO VIOGNER VIVACE	C103	X	346	1	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	C103	X	BIS	2	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C103	X	BIS	2	X	X	F	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C103	X	BIS	2	C	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO PASSITO	C103	X	BIS	2	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO SPUMANTE	C103	X	BIS	2	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	BIS	2	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO VIVACE	C103	X	BIS	2	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO	C103	X	TRI	2	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C103	X	TRI	2	X	X	F	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C103	X	TRI	2	C	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO PASSITO	C103	X	TRI	2	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO SPUMANTE	C103	X	TRI	2	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	TRI	2	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO VIVACE	C103	X	TRI	2	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	C103	X	BIS	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO FRIZZANTE	C103	X	BIS	1	X	X	F	0	X

LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO PASSITO	C103	X	BIS	1	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO SPUMANTE	C103	X	BIS	1	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	BIS	1	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO VIVACE	C103	X	BIS	1	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO	C103	X	TRI	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO FRIZZANTE	C103	X	TRI	1	X	X	F	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO PASSITO	C103	X	TRI	1	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO SPUMANTE	C103	X	TRI	1	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	TRI	1	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI BIANCO VIVACE	C103	X	TRI	1	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO	C103	X	BIS	3	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO FRIZZANTE	C103	X	BIS	3	X	X	F	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO PASSITO	C103	X	BIS	3	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO SPUMANTE	C103	X	BIS	3	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	BIS	3	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO VIVACE	C103	X	BIS	3	Q	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO	C103	X	TRI	3	X	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO FRIZZANTE	C103	X	TRI	3	X	X	F	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO PASSITO	C103	X	TRI	3	D	X	E	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO SPUMANTE	C103	X	TRI	3	X	X	B	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	C103	X	TRI	3	F	X	L	0	X
LAZIO RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSATO VIVACE	C103	X	TRI	3	Q	X	E	0	X

10A11969

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Carrieri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Paola Carrieri, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro We for You School Division s.n.c. di Villa Cesare e Longobardi Lucia in Gallarate (Varese), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Paola Carrieri, cittadina italiana, nata a Rovigo in data 22 dicembre 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11719

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Carmine Improta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Carmine Improta, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli (Napoli), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Carmine Improta, cittadino italiano, nato a Pollena Trocchia (Napoli) in data 23 luglio 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11720

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Angelo Viscione, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Angelo Viscione, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta (CE), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Angelo Viscione, cittadino italiano, nato a Benevento in data 3 marzo 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11721

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Antonio Di Crescenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Antonio Di Crescenzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Antonio Di Crescenzo, cittadino italiano, nato a Maddaloni (Caserta) in data 21 novembre 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11722

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eloidina Lino Patricio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Eloidina Lino Patricio, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro We for You School Division s.n.c. di Villa Cesare e Longobardi Lucia in Gallarate (VA), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta

Art. 1.

Alla sig.ra Eloidina Lino Patricio, cittadina peruviana, nata a Lima (Perù) in data 6 gennaio 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Duoplavin» (clopidogrel/acido acetilsalicilico). (Determinazione/C n. 447/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «DuoPlavin» (clopidogrel/acido acetilsalicilico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 marzo 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/619/001 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/10/619/002 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/619/003 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30×1 compressa;

EU/1/10/619/004 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50×1 compressa;

EU/1/10/619/005 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/619/006 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/10/619/007 «75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100×1 compressa;

EU/1/10/619/008 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/10/619/009 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/619/010 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30×1 compressa;

EU/1/10/619/011 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50×1 compressa;

EU/1/10/619/012 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/619/013 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/10/619/014 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100×1 compressa.

Titolare A.I.C.: «Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 del 30 agosto 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale DUOPLAVIN (clopidogrel/acido acetilsalicilico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 039763014/E (in base 10), 15XH26 (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 039763026/E (in base 10), 15XH2L (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30×1 compressa - A.I.C. n. 039763038/E (in base 10), 15XH2Y (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50×1 compressa - A.I.C. n. 039763040/E (in base 10), 15XH30 (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 039763053/E (in base 10), 15XH3F (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 039763065/E (in base 10), 15XH3T (in base 32);

«75 mg/75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 039763077/E (in base 10), 15XH45 (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 039763089/E (in base 10), 15XH4k (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 039763091/E (in base 10), 15XH4M (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30×1 compressa - A.I.C. n. 039763103/E (in base 10), 15XH4Z (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50×1 compressa - A.I.C. n. 039763115/E (in base 10), 15XH5C (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 039763127/E (in base 10), 15XH5R (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 039763139/E (in base 10), 15XH63 (in base 32);

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 039763141/E (in base 10), 15XH65 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

«DuoPlavin» è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti già in trattamento con clopidogrel e acido acetilsalicilico (ASA);

«DuoPlavin» è un medicinale composto da una combinazione a dose fissa indicato per la prosecuzione della terapia nella:

sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde *Q)*, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo;

sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «DuoPlavin» (clopidogrel/acido acetilsalicilico) è classificata come segue:

confezione: «75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 039763091/E (in base 10), 15XH4M (in base 32); classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «DuoPlavin» (clopidogrel/acido acetilsalicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi, piano terapeutico attualmente in vigore per clopidogrel e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12040

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi del Molise e verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 49/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise - emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 4 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291/1996) e successive modificazioni - che, all'art. 19, individua nel rettore il legale rappresentante della predetta università;

Vista la nota 13 ottobre 2009, n. 24888-IX/1, con la quale il rettore della suddetta università ha trasmesso, ai sensi del richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012;

Vista la nota 3 dicembre 2009, n. 31057-IX/1, con la quale la citata università ha fornito chiarimenti in merito al programma in esame ed ha trasmesso lo stralcio del verbale n. 08/2009, relativo alla seduta del consiglio d'amministrazione dell'ateneo tenutasi il 25 settembre 2009 nel corso della quale è stato approvato il programma sopra citato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del rettore dell'Università degli studi del Molise;

Prende atto

che il programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi del Molise comprende - secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 - interventi relativi a nuove costruzioni e ad opere di completamento;

che il citato verbale n. 08/09 della riunione del consiglio d'amministrazione dell'università precisa che - rispetto alle ipotesi di cui alla precedente programmazione triennale - nell'attuale programma sono previsti tre soli interventi, in quanto un intervento è stato stralciato, per sopravvenute esigenze dell'università, per valutazioni sulla fattibilità dell'opera ed anche per i significativi costi di gestione in rapporto alla generale politica di contenimento della spesa;

che il costo complessivo dei suddetti tre interventi ammonta a 9,5 milioni di euro ed è imputato per 7,0 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 2,0 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011 e per 0,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012;

che la copertura del costo complessivo sopra indicato è imputata sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 1,4 milioni di euro, su «entrate aventi natura vincolata per legge», costituite da finanziamenti concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle leggi n. 338/2000 e n. 388/2000;

quanto a 8,1 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'ateneo, costituiti da assegnazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altri enti;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi i succitati tre interventi, di priorità intermedia e per un costo di competenza nel predetto anno pari a 7,0 milioni di euro;

che i lavori relativi a due dei suddetti interventi, relativi a nuove costruzioni, sono stati avviati in anni passati (2006 e 2007) e si concluderanno nell'anno corrente, mentre i lavori relativi al terzo intervento, costituito da un'opera di completamento, saranno avviati nel quarto trimestre dell'anno corrente e si concluderanno nel primo trimestre del 2012;

che il programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi del Molise con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Università degli studi del Molise a trasmettere a questo comitato l'aggiornamento del programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A12049

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia e verifica di compatiblità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 50/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia — emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 29 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188/1996) e successive modificazioni — che, all'art. 10, individua nel rettore il legale rappresentante dell'Università;

Vista la nota 19 gennaio 2010, n. 564, con la quale la suddetta Università ha trasmesso il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012;

Vista la nota 26 febbraio 2010, n. 1902, con la quale la citata Università ha comunicato chiarimenti e rettifiche in merito al citato Programma ed ha trasmesso copia della delibera del Consiglio d'amministrazione 21 dicembre 2009, concernente l'approvazione del Programma in questione;

Vista la nota 15 marzo 2010, n. 2289, con la quale il rettore dell'Università ha formalizzato la trasmissione del richiamato Programma, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del rettore dell'Università degli studi della Tuscia;

Prende atto

che il Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia comprende — secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 — interventi ascritti, per la quasi totalità, ai restauri, alle ristrutturazioni, alle manutenzioni straordinarie ed ai completamenti;

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di dieci interventi, del costo complessivo di 33,8 milioni di euro, imputato per 17,8 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 7,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011 e per 8,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012;

che, in particolare, la copertura del costo complessivo sopra indicato è a valere sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 2,6 milioni di euro, su «entrate aventi natura vincolata per legge», costituite dai fondi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i. (c.d. «conto energia») finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

quanto a 12,6 milioni di euro, su «entrate acquisite mediante apporti di capitali privati», provenienti da istituti bancari operanti nel territorio del comune di Viterbo;

quanto a 6,0 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'Ateneo, costituiti da assegnazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché da assegnazioni di altri Enti;

quanto a 12,6 milioni di euro, su risorse riportate alla voce «altro» del quadro delle disponibilità e derivanti da finanziamenti di Comune, Provincia e Regione;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi otto dei succitati interventi, di priorità intermedia e del costo complessivo di 5,2 milioni di euro, le cui date di avvio lavori iniziano dal secondo trimestre del predetto anno e le cui date di fine lavori sono previste nel corso dello stesso 2010 per quattro interventi e nel corso del 2011 e del 2012 per i rimanenti quattro interventi;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Università degli studi della Tuscia a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario: MICCICHÈ

10A12051

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Aeroporto di Bologna - Contratto di programma Enac-Sab 2010-2013 (legge n. 248/2005). (Deliberazione n. 28/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2, commi 188 e189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) - che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2003 - l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la comunicazione della commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che - all'art. 3 - dispone, sino al 31 dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia di norme che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che dispone la proroga, al 31 dicembre 2010, delle disposizioni di cui al decreto legge e relativa legge di conversione citati nel precedente capoverso «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate,»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (G. n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito e regolamentato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S);

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale questo comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38/2008;

Viste le «Linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'E.N.A.C. ed approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del N.A.R.S. e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 16 febbraio 2010, n. 674, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del contratto di programma tra ENAC e la società aeroporto di Bologna S.p.A. (S.A.B.), corredato da documentazione di supporto, e la successiva nota del 24 febbraio 2010, n. 7956, con la quale ha chiesto l'iscri-

zione dell'argomento all'O.D.G. di questo comitato per il prescritto parere;

Visto il parere n. 1/ 2010 reso dal N.A.R.S. nella seduta del 20 aprile 2010;

Viste le delibere numeri 44 e 45, entrambe del 26 giugno 2009, e la delibera n. 78 del 31 luglio 2009 con cui questo comitato, nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni, rispettivamente in ordine agli schemi di contratto di programma tra l'E.N.A.C. e le società di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei» di Napoli Capodichino, e di Bari e Brindisi ha nelle premesse:

sottolineato la necessità di effettuare l'analisi dei contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di un piano nazionale degli aeroporti integrato con il piano nazionale della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che quella esterna dei singoli contratti di programma con la pianificazione di respiro nazionale, rilevando che uno studio propedeutico a tali fini è stato commissionato, ad aprile 2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da E.N.A.C.;

evidenziato la significativa differenziazione esistente tra gli scali aeroportuali nazionali; lo sviluppo di una concorrenza tra gli scali stessi, anche per effetto dell'avvento delle compagnie low cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto che di tipo hub and spoke e tariffe competitive rispetto ai vettori tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo del traffico merci rispetto ai principali competitors europei;

evidenziato i benefici per la competitività degli scali italiani che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap;

rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione significativo di gestori tra loro confrontabili in relazione, tra l'altro, al sussistere di differenti regimi concessori e di differenti assetti dei servizi prestati;

raccomandato di coinvolgere il N.A.R.S. nell'elaborazione di un documento di certificazione della contabilità regolatoria condiviso che, da un lato, possa semplificare gli adempimenti normativi ex articoli 11-*nonies* e 11-*decies* della legge n. 248/2005 e, dall'altro, rispondere al meglio alle prescrizioni della delibera n. 38/2007 e delle «Linee guida»;

Vista la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2009), con la quale è stato autorizzato l'E.N.A.C. anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, ad individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare:

che il traffico passeggeri movimentato nel 2008 è stato pari a 4.224.792 unità con un tasso di crescita medio annuo nel periodo 1999-2008 pari a circa il 7,3 per cento, ad esclusione dell'anno 2004 in cui l'aeroporto, per lavori, è rimasto chiuso nella stagione estiva (S.A.B.);

che il tasso di crescita del traffico stimato dal gestore è pari a circa il 28 per cento per l'intero periodo regolatorio più l'anno base, con un tasso crescita medio annuo del 5,4 per cento, in linea con le previsioni dei maggiori organismi internazionali - IATA, ICAO, Eurocontrol. Le previsioni di traffico presentate da S.A.B. prendono, in particolare, a riferimento le previsioni IATA 2008, cui sono applicati fattori correttivi differenti a seconda dell'anno di riferimento e della tipologia di traffico considerata (linea, charter, low cost, aviazione generale, transiti e merci), al fine di tenere conto dell'impatto sul traffico di diversi elementi (l'andamento degli anni passati, le specificità legate alla posizione dello scalo sul territorio e l'impatto dell'aumento previsto dell'offerta di Ryanair da/per Bologna. Fonte: Relazione istruttoria E.N.A.C.);

che, con convenzione 98 del 12 luglio 2004 - approvata con decreto interministeriale del 15 marzo 2006 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la società aeroporto di Bologna (S.A.B.), costituita il 5 ottobre 1981, e partecipata per oltre il 97 da enti pubblici, ha assunto la gestione totale dell'aeroporto di Bologna;

che, con decreto interministeriale emanato - in data 15 marzo 2006 - dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sulla base dell'istanza presentata ad E.N.A.C., dalla società, il 19 gennaio 1998, e dunque in data antecedente alla entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, la S.A.B. è divenuta affidataria della gestione totale dell'aeroporto di Bologna per una durata pari a 40 anni (con scadenza al 27 dicembre 2043);

che il contratto in oggetto, riferito al periodo regolatorio 2010-2013, stabilisce per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

che il piano degli investimenti che il gestore si impegna a realizzare nel periodo 2009-2013 ammonta a 117,7 milioni di euro, di cui 94,2 milioni di euro nel periodo regolatorio (2010 - 2013), totalmente finanziati dal gestore;

che tali investimenti, a fronte delle previsioni di crescita del traffico, mirano in primo luogo all'ampliamento e alla riqualifica dell'aerostazione e all'adeguamento del sistema di smistamento bagagli. Dal lato air side, il piano include l'ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili esistenti e la realizzazione di nuovi piazzali, uno dei quali dedicato alla principale compagnia low cost;

che il fatturato del gestore nel 2008, individuato quale anno-base ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, è stato pari a 57,3 milioni di euro (Bilancio di esercizio S.A.B. 2008); il totale dei ricavi da contabilità regolatoria risulta pari a 56,5 milioni di euro come dichiarato dalla società Ernst & Young di certificazione che ha altresì attestato la correttezza del prospetto di riconciliazione della contabilità regolatoria stessa con i dati di bilancio;

che, come anche specificato dall'E.N.A.C. nel corso dell'istruttoria, la società non ha fruito di contributi pubblici sulle immobilizzazioni;

che il margine netto complessivo risulta pari (nel limite del 50 per cento fissato dalle Linee guida) a 2,8 milioni di euro, al netto di quanto ascrivibile al parcheggio autovetture in lunga sosta (125.000 euro). La società ha richiesto la deroga dall'applicazione della norma sul margine commerciale per la sola attività del parcheggio lunga sosta interno all'aeroporto; in particolare, la società ha richiesto di non considerare all'interno dei servizi non regolamentati i costi e i ricavi (ed il relativo margine) del parcheggio a lunga sosta P4. In relazione all'istanza di deroga, al fine di definire il «mercato rilevante», l'E.N.A.C. ha valutato la sostituibilità dei servizi dal lato dell'offerta, verificando che il parcheggio in esame soddisfa i requisiti di concorrenza e di esternalità al sedime aeroportuale;

che l'E.N.A.C. ha riconosciuto a S.A.B. un valore dell'equity beta pari a 0,80 in ragione del rapporto Debt/Equity di circa 20/80 corrispondente alla leva finanziaria specifica di S.A.B. pari a 0,0024;

che il WACC riconosciuto alla S.A.B per il periodo regolatorio 2010-2013 è pari a 10,47 per cento (WACC pre tax nominale) in linea con quello riconosciuto ai gestori già titolari di contratti di programma e che, a fronte della struttura finanziaria della S.A.B., viene riconosciuto al gestore un premio al debito pari a 4,95 per cento a fronte di un risk free rate pari a 4,69 per cento, valore corrispondente all'anno base (2008);

che gli obiettivi di crescita della produttività tengono conto della dinamica della produttività specifica del gestore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio e sono stati determinati in riferimento a valori di elasticità delle voci di costo prossimi a quelli indicati nelle linee guida. Non sono invece disponibili benchmark di produttività ricavabili da operatori efficienti aventi caratteristiche simili a quelle del gestore;

che, per quanto concerne la qualità, gli indicatori prescritti dalle Linee guida consistono in 4 obbligatori e 8 a scelta. Si precisa che, il CdP in argomento, ne individua soltanto tre tra gli obbligatori, mentre l'indicatore «disponibilità punti di informazione operativi (TPHP/no punti informazione)» è inserito solo come percezione dei passeggeri anziché con l'unità di misura prescritta;

che non è rispettato l'equilibrio tra i due set di indicatori (relativi alla funzionalità dello scalo ed al comfort dei passeggeri), prescritti dalle linee guida in parti uguali, in quanto ai sette indicatori di funzionalità è stato attribuito un peso complessivo pari al 70 per cento, con maggior impatto sulla tariffa ed ai cinque indicatori sul comfort è stato attribuito un peso del 30 per cento;

che per quanto riguarda i valori obiettivo fissati per il quadriennio:

la percezione del «livello di pulizia in aeroporto» indica un decadimento del valore per l'anno base 2008, e un ulteriore decadimento per il 2010 senza miglioramenti nel triennio successivo;

la percezione sulla «presenza di segnaletica chiara e comprensibile» indica un decadimento per l'anno base 2008 e ulteriore decadimento nel 2011 e 2012, con miglioramento solo nel biennio successivo;

i tempi di attesa al controllo radiogeno e al check-in sono indicati con una variazione percentuale nel corso degli anni con il segno (+) cioè con i tempi più elevati; vanno corrette con il segno (-) ad indicare un obiettivo di miglioramento.

che gli indicatori di qualità ambientale sono conformi a quelli stabiliti dalle linee guida;

che per l'indicatore «trattamento acque reflue», al quale è stato attribuito un peso del 25 per cento, sono stati indicati anche tre sottoindicatori con sommatoria dei pesi inferiore al 25: si deve ritenere che sia prevista anche una classe di «altre sostanze disciolte», non evidenziata, con peso complementare agli altri;

Esprime parere favorevole

sullo schema di contratto di programma E.N.A.C.-S.A.B. 2010-2013 relativo allo scalo aeroportuale di Bologna a condizione che l'art. 16 del CdP sia rivisto alla luce delle sotto elencate indicazioni:

l'indicatore «Percezione qualità complessiva del servizio di informazione» sia sostituito con l'indicatore «Disponibilità punti di informazione operativi» con unità di misura TPHP/n° punti di informazione, qualificato come obbligatorio dall'art. 11 delle linee guida;

i pesi dei diversi indicatori siano ridistribuiti in modo da riequilibrare al 50 per cento ciascuno dei due set di indicatori relativi alla «funzionalità dell'aeroporto» e al «comfort dei passeggeri» (ora nel rapporto 70/30);

nello sviluppo delle variazioni percentuali degli obiettivi per il quadriennio, riportare con il segno meno i valori relativi agli indicatori espressi con unità di misura in minuti, ad indicare un loro miglioramento;

nella tabella degli indicatori di qualità ambientale evidenziare l'indicatore «trattamento acque reflue» con il suo peso percentuale in modo che la sommatoria dei pesi sia pari al 100 per cento. I sottoindicatori possono essere indicati con i relativi pesi messi tra parentesi a significa-

re che essi non contano ai fini del calcolo dell'Indicatore sintetico; in alternativa, eliminare il peso attribuito all'indicatore totale e sostituirlo con i pesi parziali;

si ritiene, infine, che debbano essere ricalcolati, per i quattro anni del programma, i valori dell'indicatore sintetico relativo alla qualità.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo comitato la direttiva interministeriale che autorizza l'E.N.A.C. a individuare criteri più flessibili per il riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali;

a vigilare affinché E.N.A.C. provveda ad effettuare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando nel contempo un monitoraggio costante;

a trasmettere a questo comitato lo schema di contratto di programma valido per il successivo quadriennio regolatorio 2014-2017, corredato da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di tali verifiche e rappresentate eventuali criticità;

ad attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma venga effettuata un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto dei trasporti.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 134.

10A12050

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2010.

Ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la deliberazione del 10 aprile 2002, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera *h)*) e al d.lg. n. 467/2001 (art. 20, comma 1);

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo al trattamento di dati personali svolto a fini di informazione commerciale (prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati);

Rilevato che alcuni soggetti hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. (art. 118);

Rilevato che con provvedimento del 14 maggio 2009 di "Esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito(ANCIC)", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del6 giugno2009, n. 129, il Garante ha individuato modalità semplificate per rendere l'informativa all'interessato;

Visto l'art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante: *a)* promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; *b)* verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; *c)* contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 118, dopo l'interruzione che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore del Codice; ciò anche in ragione dei numerosi ricorsi, reclami, segnalazioni e richieste di parere sopravvenuti in riferimento a tale ambito di trattamento;

Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a darne comunicazione all'Autorità, entro il 5 novembre 2010; l'interesse a partecipare ai lavori potrà essere manifestato sia confermando l'originaria adesione inviata in occasione della deliberazione del 10 aprile 2002, rendendo note eventuali nuove circostanze che possano rilevare ai fini della valutazione della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi), sia facendo pervenire nuove adesioni;

Ritenuta l'opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oltre che sul sito web dell'Autorità: www.garanteprivacy.it;

Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

Rilevata la necessità di indicare nel seguente dispositivo i criteri generali in base ai quali l'Autorità verificherà nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-*bis*, in *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2006, n. 183);

Rilevato in particolare, in relazione ai medesimi criteri, che è opportuno: (a) prestare attenzione, al fine di valutare l'esponenzialità della rappresentanza, tanto alla struttura organizzativa quanto al rapporto con il territorio, da considerare con specifico riferimento alle caratteristiche dei soggetti rappresentati; (b) prendere in considerazione le attività svolte in termini generali dai soggetti rappresentativi, come pure le specifiche iniziative eventualmente assunte con riferimento al trattamento dei dati personali, ivi compresa l'eventuale previsione di norme interne di autodisciplina; (c) tener conto di ogni informazione adeguatamente descrittiva della realtà economica e sociale che si intende rappresentata, con particolare riferimento al numero e all'ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante:

nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice:

a) invita i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice in base al principio di rappresentatività: (i) a dare conferma a questa Autorità della comunicazione di adesione all'invito formulato con la deliberazione del Garante del 10 aprile 2002, già in precedenza inviata; (ii) a dare comunicazione circa eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre circostanze utili- rilevanti ai fini della rappresentatività medesima e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la rappresentatività stessa (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 cit.); (iii) a far pervenire eventuali nuove comunicazioni di adesione al fine della sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

b) indica che per verificare nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività, accertata l'effettiva appartenenza dei soggetti alle categorie interessate al codice di deontologia e di buona condotta, da individuarsi anche mediante esame di atti costitutivi, statuti e altre discipline interne, l'Autorità valuterà, in particolare:

1. l'organizzazione e l'articolazione territoriale dei soggetti che si ritengono rappresentativi, in rapporto al territorio nazionale o allo specifico contesto territoriale in cui operano le realtà rappresentate, nonché ai compiti svolti;

2. le attività svolte in concreto dai soggetti che si ritengono rappresentativi, anche in eventuale riferimento alla protezione dei dati personali;

3. il numero e l'ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;

c) invita altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a darne comunicazione all'Autorità e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia (art. 2, comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.).

Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 5 novembre 2010 (n. fax 06.696773785; e-mail: codiceinfocommerciali@garanteprivacy.it).

d) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.garanteprivacy.it.

Roma, 16 settembre 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

10A12162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fortidose»

Estratto determinazione n. 1860/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: FORTIDOSE.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb - IOM S.p.A., via Pasubio, 34 - 20050 Macherio (Milano).

Confezioni:

1% collirio a rilascio prolungato 5 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626015/M (in base 10) 15T98Z (in base 32);

1% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626027/M (in base 10) 15T99C (in base 32);

2% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626039/M (in base 10) 15T99R (in base 32);

2% collirio a rilascio prolungato 5 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626041/M (in base 10) 15T99T (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio a rilascio prolungato in contenitori monodose.

Composizione:

principio attivo:

Fortidose 1% - 1 g di carteololo cloridrato in 100 ml. Un contenitore monodose (0,2 *ml)* contiene 2 mg di carteololo cloridrato;

Fortidose 2% - 2 g di carteololo cloridrato in 100 ml. Un contenitore monodose (0,2 *ml)* contiene 4 mg di carteololo cloridrato;

eccipienti: sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, sodio cloruro, acido alginico, sodio idrossido (regolatore del *pH)*, acqua depurata.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Laboratoire Chauvin - Zone Industrielle Ripotier Haut - 07200 Aubenas Francia.

Produzione principio attivo: carteololo cloridrato:

Otsuka Pharmaceutical Co.Ltd - Second Tokushima Factory - 224-18 Hiraishi Ebisuno - Kawauchi-Cho, Tokushima-Shi Tokushima -771-0182 Giappone.

Lusochimica S.p.A., via Giotto n. 9 - 23781 Lomagna, Lecco - Italia.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione oculare e glaucoma primario ad angolo aperto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 1% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626027/M (in base 10) 15T99C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,51.

Confezione: 2% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose in LDPE da 0,2 ml - A.I.C. n. 039626039/M (in base 10) 15T99R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,91.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fortidose» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12039

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Mylan Generics»

Estratto determinazione n. 1856/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: BICALUTAMIDE MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: «Mylan S.p.a.», via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726017/M (in base 10), 15WBY1 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726029/M (in base 10), 15WBYF (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726031/M (in base 10), 15WBYH (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726043/M (in base 10), 15WBYV (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726056/M (in base 10), 15WBZ8 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726068/M (in base 10), 15WBZN (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726070/M (in base 10), 15WBZQ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726082/M (in base 10), 15WC02 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726094/M (in base 10), 15WC0G (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726106/M (in base 10), 15WC0U (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726118/M (in base 10), 15WC16 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726120/M (in base 10), 15WC18 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726132/M (in base 10), 15WC1N (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726144/M (in base 10), 15WC20 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726157/M (in base 10), 15WC2F (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726169/M (in base 10), 15WC2T (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726171/M (in base 10), 15WC2V (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726183/M (in base 10), 15WC37 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726195/M (in base 10), 15WC3M (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726207/M (in base 10), 15WC3Z (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726219/M (in base 10), 15WC4C (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726221/M (in base 10), 15WC4F (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726233/M (in base 10), 15WC4T (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726245/M (in base 10), 15WC55 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726258/M (in base 10), 15WC5L (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726260/M (in base 10), 15WC5N (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726272/M (in base 10), 15WC60 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726284/M (in base 10), 15WC6D (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726296/M (in base 10), 15WC6S (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726308/M (in base 10), 15WC74 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726310/M (in base 10), 15WC76 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726322/M (in base 10), 15WC7L (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726334/M (in base 10), 15WC7Y (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726346/M (in base 10), 15WC8B (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726359/M (in base 10), 15WC8R (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726361/M (in base 10), 15WC8T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 50 mg, 150 mg di bicalutamide;

eccipienti:

interno della compressa: lattosio monoidrato; povidone K-29/32; crospovidone; sodio laurilsolfato; magnesio stearato;

rivestimento: lattosio monoidrato; ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 4000.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna.

Controllo e rilascio dei lotti: Synthon BV, Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands.

Controllo dei lotti: Quinta-Analytica s.r.o. Prazská 1486/18c, 102 00 Praha 10 Czech Republic.

Confezionamento: MPF (Manufacturing Packaging Farmaca) BV, Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske - The Netherlnads.

Produzione principio attivo:

Synthon s.r.o. Brnenska 32, 67818 Blansko Czech Republic;

CF Pharma Ltd., Kén u. 5, H-1097 Budapest Hungary.

Indicazioni terapeutiche:

50 mg: trattamento del carcinoma prostatico avanzato in associazione a terapia con analogo dell'ormone di liberazione dell'ormone luteinizzante (LHRH) o castrazione chirurgica;

150 mg: è indicato in monoterapia o come adiuvante alla prostatectomia radicale o alla radioterapia in pazienti affetti da carcinoma della prostata localmente avanzato ad alto rischio di progressione della malattia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726245/M (in base 10), 15WC55 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 266,94;

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039726068/M (in base 10), 15WBZN (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,57; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,96.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bicalutamide Mylan Generics Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12041

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Zhenjiang Xiang Cu»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 254 del 22 settembre 2010, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione. quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) - Zhenjiang Xiang CU.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11802

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 riguardante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization – IBO». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 234 del 6 ottobre 2010**).**

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, prima colonna, all'art. 4, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «...è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. *77*.», leggasi: «...è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. *777*.».

10A12246

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-238) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale	€	**295,00**
- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale	€	**85,00**
- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.